

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	5
DIFESA (IV)	»	6
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	9
FINANZE (VI)	»	26
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	42
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	48
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	57
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	68
AFFARI SOCIALI (XII)	»	69
AGRICOLTURA (XIII)	»	70
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	76

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori: Misto-CI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI: Misto-FARE!-PRI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	<i>Pag.</i>	77
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	79

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del settore dell'emittenza locale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali (Atto n. 429)	3
---	---

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 27 luglio 2017.

Audizione di rappresentanti del settore dell'emittenza locale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante

regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali (Atto n. 429).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 14.50.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà (Atto n. 430).	
Rappresentanti dell'Alleanza contro la povertà	4
Rappresentanti di associazioni sindacali, enti e organizzazioni competenti nel settore ed esperti della materia	4
Rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)	4

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 27 luglio 2017.

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà (Atto n. 430).

Rappresentanti dell'Alleanza contro la povertà.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.15.

Rappresentanti di associazioni sindacali, enti e organizzazioni competenti nel settore ed esperti della materia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 11.

Rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 5

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 27 luglio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.15 alle 14.25.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2017 – Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601
 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

6

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 luglio 2017. – Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta comincia alle 20.50.

DL 91/2017 – Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

C. 4601 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che la Commissione Bilancio ha iniziato oggi l'esame del provvedimento e che la discussione sulle linee generali in Assemblea è prevista per lunedì prossimo, 31 luglio.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, riferisce che il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 – composto in origine da 16 articoli – è stato adottato dal Governo al fine di introdurre una serie di interventi di sostegno alla nuova imprenditorialità, in

particolare giovanile, avviata nelle aree del Mezzogiorno garantendo, tramite il cospicuo apporto del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, un supporto di capitale alle nuove aziende.

Evidenzia, quindi, che una seconda finalità del provvedimento è quella di favorire l'attrazione di investimenti nelle regioni meridionali, grazie all'istituzione di zone economiche speciali concentrate attorno alle aree portuali di particolare rilievo.

Un ulteriore gruppo di norme ha carattere settoriale, dal momento che mira ad affrontare difficoltà che si sono palesate in alcune specifiche materie. Infine, il decreto-legge interviene anche sull'utilizzo delle somme confiscate alla precedente proprietà del gruppo ILVA, destinandole alla bonifica dei territori circostanti lo stabilimento.

Ciò premesso, segnala che durante l'esame al Senato il provvedimento è stato ampiamente modificato ed integrato con l'inserimento di numerosi articoli aggiuntivi che hanno previsto misure ed interventi destinati alle aree del Mezzogiorno.

In particolare, le disposizioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento interessano svariati settori: dall'adozione di misure d'integrazione salariale straordinaria nelle aree di crisi industriale complessa a quelle

per il completamento delle infrastrutture; dal settore del trasporto pubblico locale a quello dell'edilizia scolastica e giudiziaria; da misure per il contrasto degli incendi dolosi a quelle volte a garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018 nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017; dalla bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli Coroglio, all'adozione di disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree colpite dal sisma del centro Italia e per l'efficacia delle attività di protezione civile.

Sottolinea, poi, che tra le modifiche apportate dal Senato figura una disposizione – introdotta con emendamento dei relatori – che interessa le materie di competenza della Commissione difesa.

Si tratta, nello specifico, dell'articolo 10-ter che reca alcune novelle al codice dell'ordinamento militare riguardanti l'Agenzia Industrie Difesa.

Come i colleghi sanno l'Agenzia opera secondo criteri industriali, in autonomia, sotto la vigilanza del Ministero della difesa, con la missione di portare all'economica gestione gli stabilimenti industriali ad essa assegnati, in una logica di creazione di valore sociale ed economico. In particolare, scopo dell'Agenzia è quello di gestire unitariamente le attività di tali stabilimenti.

Si tratta in particolare degli stabilimenti militari Ripristini e Recuperi di Noceto (PR), Munizionamento Terrestre di Baiano (PG), Propellenti di Fontana Liri (FR), Pirotecnico di Capua (NA), Chimico farmaceutico di Firenze (FI), Produzione Cordami di Castellammare di Stabia (NA), Grafico militare di Gaeta (LT) e dell'Arsenale Militare di Messina (ME).

Le innovazioni normative previste dal decreto in esame sono finalizzate, secondo quanto si legge nella norma, a consentire il raggiungimento dell'economica gestione di alcune delle predette unità produttive, vale a dire quelle di Fontana Liri, Messina, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Capua.

Nel concreto, il decreto-legge in esame modifica l'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare, sostanzialmente sopprimendo la previsione secondo cui l'Agenzia è organizzata secondo criteri di flessibilità. Modifica altresì l'articolo 2190 del medesimo codice, sopprimendo la previsione in base alla quale – nel caso in cui il processo di risanamento non sia conseguito per il complesso delle unità produttive con il bilancio 2014 (termine prorogato da ultimo al bilancio 2017) – deve procedersi alla liquidazione coatta di quelle unità che non hanno conseguito la capacità di operare secondo criteri di economica gestione, con conseguente riduzione dell'Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unità che abbiano raggiunto tale capacità, da realizzarsi anche mediante la costituzione di società di servizi.

A fronte della soppressione della disposizione citata, il decreto introduce una nuova disposizione, in base alla quale l'Agenzia è chiamata a predisporre, entro il 2017, un piano industriale triennale che individui misure progressive per realizzare sinergie gestionali nell'ambito della propria attività anche attraverso il conseguimento della complessiva capacità di operare dell'Agenzia medesima secondo criteri di economica gestione. È previsto che al termine del triennio, il Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, verifichi la sostenibilità del sistema industriale dell'Agenzia e, in sede di approvazione del nuovo piano industriale triennale, individui le unità produttive i cui risultati compromettono la stabilità del sistema e il conseguimento dell'economica gestione dell'Agenzia: di queste unità è previsto che il Ministero della difesa proceda alla liquidazione coatta amministrativa. La verifica triennale verte, quindi, sulla complessiva economica gestione dell'Agenzia e consente l'eventuale compensazione tra gli stabilimenti.

Come chiarito nella relazione tecnica allegata all'emendamento con cui al Senato è stata introdotta questa norma, la nuova disciplina intende evitare il verificarsi della circostanza che stabilimenti che operano anche da diverso tempo con con-

tinuità secondo criteri di economica gestione si vengano a trovare, per cause impreviste e imprevedibili, in una temporanea situazione economica non positiva, che ne determinerebbe la messa in liquidazione indipendentemente dalle concrete potenzialità industriali possedute.

In conclusione, considerata l'utilità delle disposizioni rientranti nelle materie di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Daniele MARANTELLI (PD) sottolinea come il tema dello sviluppo del Mezzogiorno sia particolarmente complesso e difficile da analizzare senza l'ausilio di una notevole quantità di dati. Al riguardo, fa presente che nella giornata di ieri il presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Giorgio Alleva, è stato audito dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e ha fornito nella sua relazione informazioni e spunti di riflessione utili a capire quanto nelle regioni del meridione dal 2011 in poi.

Paola BOLDRINI (PD) ricorda che, nel corso della legislatura, la Commissione ha studiato la situazione dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, che è tra le unità affidate all'Agenzia Industrie Difesa, e ha anche approvato alcuni atti di indirizzo che lo riguardano.

Coglie, pertanto, l'occasione offerta dalla modifica delle disposizioni riferite all'Agenzia Industrie Difesa per chiedere rassicurazioni sul fatto che l'ente non sarà lasciato ricadere tra le unità produttive

che – non avendo conseguito la capacità di operare secondo criteri di economica gestione – devono essere messe in liquidazione coatta amministrativa.

Gianluca RIZZO (M5S) esprime preliminarmente dubbi sulla scelta della presidenza di convocare la seduta questa sera con poche ore di preavviso. Si associa quindi alle richieste di chiarimento formulate dalla deputata Paola Boldrini.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, sottolinea che il provvedimento è stato approvato dal Senato ieri e assegnato alle Commissioni soltanto oggi. Aggiunge che dell'odierna convocazione della seduta era stato dato preavviso nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi ieri. Ricorda infine che il provvedimento sarà all'esame dell'Assemblea lunedì.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO assicura che il provvedimento va nella direzione auspicata dalla deputata Paola Boldrini, permettendo di valorizzare le attività e le maestranze degli stabilimenti, ed auspica che la Difesa possa essere sostenuta in questo impegno anche dagli enti territoriali competenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 21.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*)

9

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame reca un insieme di disposizioni volte nel complesso a dare impulso alla crescita del Mezzogiorno, sia destinandovi risorse, sia incentivando l'utilizzo di strumenti imprenditoriali già esistenti, anche con riguardo all'innovazione. Oltre a misure destinate specificamente alle imprese, esso prevede semplificazioni e procedure più efficienti per agevolare sia i cittadini sia gli investimenti, interviene in favore dei giovani imprenditori del territorio e delle politiche

attive del lavoro. Alcune norme sono poi rivolte al contrasto della dispersione scolastica e della marginalità sociale. Nel corso dell'esame presso il Senato, oltre ad alcune modifiche alle norme contenute nel testo del decreto-legge, sono state introdotte numerose nuove disposizioni. Osserva che l'intervento attuato con il provvedimento in esame va a completare le misure contenute nel precedente decreto-legge per il Mezzogiorno n. 243 del 2016, il *Masterplan* per il Mezzogiorno e i quindici Patti per il Sud, che hanno condotto all'apertura di oltre 700 cantieri.

In particolare fa presente che l'articolo 1 introduce forme di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura, denominata « Resto al Sud », è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento. Nel corso dell'esame presso il Senato è stato previsto che il termine di trasferimento, in caso di residenza all'estero, decorra entro centoventi

giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria e sono altresì stati introdotti i requisiti, per i beneficiari, di non aver fruito di incentivi pubblici nazionali rivolti all'autoimprenditorialità nel triennio antecedente la domanda di finanziamento, del divieto di essere stati titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché, infine del non essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto (sia al momento dell'accettazione del finanziamento che per tutta la durata del rimborso dello stesso). Il finanziamento consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare complessivamente in otto anni, di cui i primi due di preammortamento. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 50 mila euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50 mila euro per ciascun socio, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro. All'onere recato dalla misura si provvede mediante le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (programmazione 2014-2020) per un ammontare complessivo fino a 1.250 milioni, da ripartire in importi annuali.

Inoltre, al fine favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno, con l'articolo 2 si estende la suddetta misura « Resto al Sud » alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di complessivi 50 milioni nel quadriennio 2017-2020 nell'ambito delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. In termini sostanzialmente analoghi a quelli previsti dall'articolo 1, la misura si articola in un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile, nonché in mutui agevolati a tasso zero di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile. L'articolo interviene altresì sui consorzi agrari, disponendo che le attività di competenza degli stessi possano essere svolte anche mediante la partecipazione a società

di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti, e prevedendo, come anche ulteriormente precisato al Senato, che le attività esercitate dalle predette società, a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione, sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità mutualistiche dei consorzi.

Sempre nel settore agricolo, con l'articolo 2-bis il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene dotato di un fondo per la ricerca, con assegnazione di 200 mila euro, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione dei fenomeni infestanti (quali il coleottero *xylosandrus compactus*) che colpiscono i carrubi della Regione siciliana, nonché per la tutela da altre tipologie infestanti del settore olivicolo-oleario e del settore vitivinicolo.

L'articolo 3 reca un intervento volto a promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), dettando disposizioni volte a consentire ai comuni di tali regioni di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono. A tal fine i comuni dovranno pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco dei beni – vale a dire terreni agricoli abbandonati da almeno 10 anni, terreni oggetto di rimboschimenti poi non più curati, aree edificate ad uso artigianale, commerciale, industriale e turistico-ricettivo in stato di abbandono da almeno 15 anni ovvero, come precisato al Senato, sulle quali non risultino più operative aziende o società da almeno 15 anni – che possono essere affidati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni. Il beneficiario deve corrispondere al comune un canone d'uso che, in caso di proprietà dei privati, è versato al proprietario, e potrà vantare un diritto di prelazione sul bene qualora il proprietario medesimo intenda vendere il bene, entro i cinque anni successivi alla scadenza della concessione. Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte ulteriori disposizioni volte ad includere nelle agevola-

zioni per talune attività agricole nelle regioni colpite dai recenti eventi sismici anche i danni derivanti dalla prolungata siccità in corso.

L'articolo 3-*bis* contiene disposizioni riguardanti il riconoscimento dei Cluster Tecnologici Nazionali (CTN), quali strutture di supporto per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle regioni del Mezzogiorno, anche come strumento facilitatore per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio. A tal fine ciascun CTN dovrà elaborare un Piano di azione triennale, al cui interno è inserita un'apposita sezione riferita al Mezzogiorno. La norma dispone per il 2017 un contributo forfettario a ciascun *Cluster*, nell'ambito di uno stanziamento complessivo per il medesimo anno stabilito in 3 milioni di euro.

L'articolo 3-*ter* prevede una modifica dei limiti di durata degli interventi di integrazione salariale straordinaria relativi alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa. Per tali imprese le norme vigenti consentono, entro un prefissato limite di spesa, che possa essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite di 12 mesi. Con l'articolo in esame si dispone che il limite di 12 mesi si applichi distintamente per ciascun anno di riferimento.

Gli articoli 4 e 5 concernono le zone economiche speciali (ZES), il cui scopo, com'è noto, è quello di creare condizioni economiche, finanziarie e amministrative che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese.

A tal fine all'articolo 4 vengono disciplinate le procedure e le condizioni per l'istituzione – affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – in alcune aree del Paese di zone economiche speciali, che vengono definite come aree geograficamente delimitate e chiaramente identificate, situata entro i confini dello Stato, costituite anche da aree non terri-

torialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e comprendenti almeno un'area di sistema portuale. Quanto alla gestione dell'area ZES si prevede che essa sia affidata ad un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione – o, come precisato presso il Senato, delle regioni, nel caso di ZES interregionale – e da un rappresentante rispettivamente della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ognuna delle regioni meno sviluppate e in transizione può presentare una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte, ricorrendo alcuni presupposti.

L'articolo 5 disciplina i benefici fiscali e le agevolazioni riconosciute alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale – ZES. In particolare, le imprese che effettuano investimenti all'interno delle ZES possono utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre l'agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020. Le agevolazioni sono revocate se le imprese non mantengono la loro attività nella ZES per almeno sette anni (termine elevato dalla Commissione bilancio del Senato in sede referente rispetto ai cinque anni originari) dopo il completamento dell'investimento.

L'articolo 6 semplifica ed accelera le procedure adottate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo, con riguardo in particolare al rimborso delle spese in favore dell'amministrazione titolare dell'iniziativa di investimento, nonché allo snellimento dei procedimenti di decisione sugli interventi contenuti nei Patti stessi, prevedendo tra l'altro il ricorso alla Conferenza di servizi simultanea, cui partecipa un unico rappresentante per ciascun livello di governo.

L'articolo 6-bis reca una norma volta ad incentivare le regioni alla cessione di spazi finanziari da destinare alla spesa per investimenti da parte degli enti locali nell'ambito del territorio di riferimento. A tal fine prevede che per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali sopradette, per gli anni 2017-2019, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato – purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni – nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili.

Con l'articolo 6-ter si dettano disposizioni volte a facilitare il completamento delle infrastrutture, intervenendo sulla disciplina dell'armonizzazione contabile degli enti locali, contenuta nel decreto legislativo n. 118 del 2011, con riguardo in particolare alle modalità di utilizzo dei ribassi d'asta per il finanziamento delle infrastrutture. In sostanza, si consente agli enti locali di disporre di uno spazio temporale maggiore, coincidente con il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione, per poter rideterminare il quadro economico dell'opera al fine di utilizzare, nell'ambito della stessa, eventuali ribassi d'asta, prima che dette risorse diventino economie di bilancio, e quindi non siano più utilizzabili per finanziare l'opera.

Con l'articolo 7 si dettano disposizioni volte a valorizzare i Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), con la finalità di promuovere la realizzazione di interventi di particolare complessità finanziati a valere sulle risorse nazionali ed europee: a tal fine la norma affida al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno l'individuazione degli interventi per i quali deve procedersi alla sottoscrizione dei Contratti medesimi, su richiesta delle amministrazioni interessate. Nel corso dell'esame presso il Senato è stato previsto uno specifico Contratto istituzionale per la città di Matera in quanto Capitale europea della cultura 2019, in cui si prevede come

soggetto attuatore Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.).

L'articolo 8 prevede l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 373 del 2003 – per le società cessionarie di complessi aziendali acquisiti da società sottoposte ad amministrazione straordinaria – anche in assenza dei requisiti dimensionali previsti dall'articolo 1 del suddetto decreto-legge (numero minimo di 500 addetti e debiti non inferiori a 300 milioni), ferma restando la sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza. La deroga è prevista nel caso in cui le predette società siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione o di dichiarazione, da parte della società cedente, di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti. Presso il Senato all'articolo in esame sono state aggiunte alcune disposizioni, con una delle quali si prevede che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi della legge fallimentare rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA; con altra norma si interviene sulle garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica; è stato infine aggiunta una norma (e modificata conseguentemente la rubrica dell'articolo) con cui si dispone l'esclusione dei Corpi volontari dei vigili del fuoco dalla disciplina dettata dall'articolo 11-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011 (recante la normativa sull'armonizzazione contabile di Regioni ed enti locali) in tema di definizione di ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale e di definizione di ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale.

L'articolo 9 interviene sulla disciplina concernente la classificazione dei rifiuti contenuta nella premessa dell'allegato D alla parte quarta del cosiddetto Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152

del 2006), al fine di sopprimere la gran parte delle disposizioni in essa contenute (ed introdotte dal decreto-legge n. 91 del 2014). Il nuovo testo si limita infatti a chiarire che, ai fini della classificazione dei rifiuti da parte del produttore (mediante l'assegnazione del codice CER appropriato), devono essere applicate le nuove regole previste dalla decisione 2014/955/UE e dal regolamento (UE) n. 1357/2014.

In attuazione della normativa comunitaria volta alla riduzione dell'utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero, l'articolo 9-*bis* interviene sulla vigente disciplina degli imballaggi, affidando importanti attività informative al CONAI (Consorzio nazionale degli imballaggi), in coerenza con i principi contenuti nel Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), e demandando al medesimo il compito di elaborazione dei dati sull'utilizzo delle borse in questione. Si dispone inoltre l'obbligo di apporre sulle borse elementi identificativi e diciture per fornire informazioni adeguate ai consumatori (aggiungendo a quelle già previste le informazioni sull'impatto delle borse di plastica sull'ambiente, sulle misure necessarie alla riduzione del loro utilizzo, sulla sostenibilità ambientale delle buste biodegradabili e compostabili), nonché atte a consentire il riconoscimento delle borse di plastica commerciabili. Infine, si conferma anche per la violazione delle disposizioni in esame l'apparato sanzionatorio previsto dalla disciplina in materia ambientale di cui al decreto-legge n. 2 del 2012, per garantire alle nuove disposizioni il medesimo livello di tutela vigente in tema di ambiente, introducendo nel contempo alcune nuove misure sanzionatorie all'articolo 261 del Codice dell'ambiente.

L'articolo 9-*ter* reca disposizioni per favorire l'utilizzo delle risorse derivanti alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile trasferite alle regioni, prevedendo che le regioni conseguano nel 2017 un valore positivo del proprio saldo di equilibrio in relazione alle risorse versate a seguito della chiusura delle contabilità suddette. Conseguente-

mente, per il triennio 2018-2020, le regioni medesime potranno ridurre il proprio obiettivo di saldo per un importo pari agli impegni che in tali anni risulteranno correlati alle risorse.

L'articolo 9-*quater* interviene sull'articolo 48 del decreto-legge n. 50 del 2017, modificandone il comma 7 al fine di prevedere che – in tema di procedure per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale e regionale – nei bandi di gara sia previsto il trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente non dirigenziale dal gestore uscente al subentrante e che sia applicato in ogni caso al personale il CCNL di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente. Si dispone altresì che i gestori del trasporto pubblico possano avvalersi di agenti accertatori solo previa verifica della possibilità di reimpiegare efficacemente con tali mansioni il personale dipendente dichiarato non idoneo.

L'articolo 9-*quinquies* abroga una disposizione dell'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017 in materia di trasporto pubblico locale che aveva a sua volta abrogato, con decorrenza dal primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore diverse disposizioni normative concernenti la disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e il trattamento giuridico-economico del personale dei servizi di trasporto (ferrovie, tranvie, linee di navigazione interna in regime di concessione, filovie urbane ed extra urbane, autolinee urbane e autoservizi extra urbani). Pertanto, a seguito della soppressione della norma abrogativa, le citate disposizioni normative – per le quali, peraltro, non si era ancora verificato l'effetto abrogativo – restano in vigore.

Con la finalità di contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, l'articolo 9-*sexies* stabilisce che i contratti che costituiscono diritti reali di godimento, locazione e affitto che intervengano sulle aree incendiate nei due anni successivi al fatto siano trasmessi alle autorità competenti (prefetto e procuratore della Repubblica) e dispone, in presenza di determi-

nate fattispecie (riferibili sostanzialmente ai casi in cui il proprietario sia vittima del reato), l'inapplicabilità della disposizione che vieta il cambio di destinazione dei terreni percorsi da incendi.

Con riguardo alle problematiche occupazionali, l'articolo 10 reca uno stanziamento di complessivi 40 milioni di euro per il biennio 2017-2018 al fine dello svolgimento di programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni del Mezzogiorno. L'attuazione dei programmi è affidata all'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) in raccordo con le regioni interessate. Nel corso dell'esame presso il Senato è stata inserita una norma in favore dei lavoratori della pesca marittima, estendendo a nuove situazioni di sospensione dell'attività lavorativa l'erogazione dell'indennità giornaliera prevista per il settore.

Quanto all'articolo 10-*bis*, con lo stesso si interviene in ordine ad una misura (articolo 8 del decreto-legge n. 66 del 2014) in cui si prevede che ai fini della tutela del territorio della regione Sardegna, talune assunzioni di carattere temporaneo presso i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, previsti nella normativa regionale, non rilevano per il triennio 2015/2017 ai fini delle norme limitative della spesa per il personale stabilite nel suddetto decreto-legge. Con l'articolo 10-*bis* tale norma è prorogata fino a tutto il 2019.

Con l'articolo 10-*ter* si mira a migliorare l'efficienza economica della gestione di alcune unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa (Fontana Liri, Messina, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Capua), disponendo tra l'altro che l'Agenzia predisponga entro il 31 dicembre 2017 un piano industriale triennale, volto a realizzare sinergie gestionali nell'ambito della propria attività; al termine del triennio, il Ministero della difesa verificherà la sostenibilità del sistema industriale dell'Agenzia, eventualmente individuando le unità produttive per le quali procedere alla liquidazione coatta amministrativa.

Al fine di contrastare la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica, l'articolo 11 consente di attivare, in aree di esclusione sociale da individuare con appositi provvedimenti, interventi rivolti a reti di scuole, in convenzione con enti locali, soggetti del terzo settore, CONI e di altri enti sportivi operanti nel territorio interessato, interventi educativi biennali in favore dei minori, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. È stato inoltre disposto, nel corso dell'esame presso il Senato, un contributo di 500 mila euro per il 2017 e di 750 mila euro per il 2018 agli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo.

L'articolo 11-*bis* provvede a prolungare all'anno scolastico 2017-2018 l'efficacia delle misure dettate dal decreto-legge n. 189 del 2016 per garantire in Abruzzo e negli altri territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 lo svolgimento dell'anno scolastico 2016-2017, ridistribuendo fino al 2018 le risorse stanziati dal decreto-legge medesimo ed, inoltre, estendendo all'anno scolastico 2017/2018 la possibilità, per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali, di derogare alla normativa in materia di parametri minimi e massimi per la formazione delle classi.

L'articolo 11-*ter* prevede che le risorse – revocate oppure già disponibili a seguito di definanze – relative a interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici previsti da disposizioni legislative (non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti) sono destinate agli stessi interventi nell'ambito delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanze. In tal senso viene pertanto modificato l'articolo 1, comma 165, della legge n. 107 del 2015, di riforma del sistema nazionale di istruzione.

Con l'articolo 11-*quater* si autorizza una spesa di complessivi 330 milioni di euro per il periodo dal 2017 al 2025 per interventi in materia di edilizia giudiziaria nelle strutture ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

L'articolo 12 ridefinisce a livello legislativo, a decorrere dal 2018, la disciplina per il calcolo del costo standard per studente universitario – sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali – facendo salve le assegnazioni già disposte, nell'ambito del riparto del FFO, per gli anni 2014, 2015 e 2016 e prevedendo una disciplina specifica per l'anno 2017. L'intervento fa anche seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2017, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 49 del 2012 nella materia in questione. Oltre a stabilire la disciplina operante per il 2017 l'articolo delinea quella applicabile dal 2018, individuando i criteri e le voci di costo sulla cui base andrà determinato il modello di costo standard per studente. Con disposizioni inserita presso il Senato si è inoltre concesso all'Accademia nazionale di Santa Cecilia un contributo straordinario di 4 milioni di euro per il 2017 e, a decorrere dal 2018, un contributo ordinario di 250.000 euro annui, a copertura degli oneri per i docenti dei corsi di perfezionamento nelle varie discipline musicali.

Con l'articolo 12-*bis* si dettano disposizioni riguardanti l'assegnazione dei fondi statali di incentivazione in favore dell'Università degli studi di Trento.

L'articolo 13 contiene disposizioni volte ad attuare le misure previste dall'articolo 1, comma 6-*undecies*, del decreto-legge n. 191 del 2015, il quale interviene sulla destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA per fatti anteriori al suo commissariamento. La disposizione in esame prevede che – qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni (emesse a valere sulle somme già oggetto di sequestro nell'ambito dei procedimenti penali nei confronti dei predetti soggetti) – ferma la destinazione

delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle medesime obbligazioni per le finalità di risanamento e bonifica ambientale, il finanziamento statale concesso ad ILVA è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni.

Con l'articolo 13-*bis* si modifica una norma attinente alla disciplina sulla bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli – Coroglio, recata dal decreto-legge n. 133 del 2014, con lo scopo di conferire certezza ai termini di versamento nei confronti del soggetto attuatore della curatela fallimentare in corso, anche al fine di superare alcune possibili problematiche sollevate in un contenzioso pendente presso il Consiglio di Stato.

Con l'articolo 13-*ter* si interviene in tema di accesso al trattamento pensionistico di talune categorie lavoratori occupati in imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica dell'amianto, in relazione alla nota questione della patologia asbesto-correlata. La norma dispone che per tali categorie di lavoratori il periodo di applicabilità dei benefici ai fini del conseguimento del trattamento di pensione, ora previsto per il quadriennio 2015-2018, sia prolungato anche agli anni 2019 e 2020, provvedendo nel contempo ad incrementare le necessarie risorse finanziarie.

L'articolo 14 proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2018, secondo le modifiche apportate al Senato, il termine temporale per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale, cosiddetto dell'iper ammortamento, che, si rammenta, ha introdotto un beneficio per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, riconoscendo per tali investimenti una maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento.

L'articolo 15 conferisce agli enti locali delle regioni del Sud, in via sperimentale e per la durata di tre anni, la facoltà di ottenere supporto tecnico e amministrativo da parte delle prefetture.

Si interviene poi, con l'articolo 15-*bis*, sulla disciplina della Commissione parlamentare per le questioni regionali, recata dall'articolo 52 della legge n. 62 del 1953, prevedendo che la Commissione medesima possa svolgere attività conoscitiva e procedere alla consultazione e di rappresentanti degli organismi rappresentativi degli enti territoriali, nonché dei singoli enti medesimi.

L'articolo 15-*ter* sospende, fino al 30 novembre 2017, a beneficio dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, le sanzioni ISTAT relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 322 del 1989.

L'articolo 15-*quater* disapplica talune sanzioni previste per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno nei confronti dei comuni colpiti da recenti eventi sismici. A tal fine esso modifica per i comuni in questione la norma, costituita dall'articolo 1, comma 462-*ter*, della legge n. 232 del 2016, in cui si stabilisce che la sanzione consistente nella riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori delle province delle regioni a statuto ordinario (e quindi, a seguito dell'articolo in commento anche degli amministratori dei comuni colpiti dagli eventi sismici), conseguente al mancato rispetto del patto di stabilità non si applichi, o qualora applicata ne vengono meno gli effetti, in presenza di alcune condizioni (il mancato rispetto del Patto di stabilità sia avvenuto nell'esercizio finanziario riferito al 2012 o ad anni precedenti, ovvero le violazioni siano accertate successivamente al 31 dicembre 2014).

Con l'articolo 15-*quinquies*, oltre a disporsi l'assegnazione alla città metropolitana di Milano del contributo di 12 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 già autorizzato dal decreto-legge n. 50 del 2017 in favore delle città metropolitane per l'esercizio delle funzioni fondamentali, si autorizza un contributo alle province e alle città metropolitane, sempre per il finanziamento delle funzioni fondamentali, di complessivi di 100 milioni per il 2017, di cui 72 milioni a favore delle

province e 28 milioni a favore delle città metropolitane, da ripartire entro il 10 settembre 2017 con apposito decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

L'articolo 15-*sexies* consente, in via straordinaria e per il solo anno 2017, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di poter concludere nuove intese con cui rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali appartenenti al proprio territorio.

Con l'articolo 15-*septies* si interviene sulla disciplina relativa alle misure per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria, con riferimento al programma di interventi e all'istituzione un apposito fondo previsti dal decreto-legge n. 166 del 1989: in proposito l'articolo pone in capo ai soggetti competenti alla realizzazione degli interventi previsti nel programma la gestione dei contenziosi connessi a tali interventi e ogni onere derivante dagli stessi a valere sulle risorse del fondo istituito dal citato decreto-legge n. 166 del 1989.

L'articolo 15-*octies* detta disposizioni riguardanti lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017 nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nonché la prosecuzione, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip, dell'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari.

L'articolo 16 reca un duplice ordine di previsioni volte al contrasto della marginalità sociale ed a favorire l'integrazione, costituite rispettivamente da misure, adottate da appositi Commissari straordinari, volte ad arginare degrado e marginalità sociali in alcune aree del Mezzogiorno, connotate da una elevata concentrazione di migranti, nonché da misure premiali per i Comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione.

In tema di infrastrutture e trasporti l'articolo 16-*bis* assegna alla società Strada dei Parchi un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 nei territori delle regioni Abruzzo e Lazio per l'esecuzione degli interventi di

ripristino e messa in sicurezza della tratta autostradale A24 ed A25 resi necessari dagli eventi sismici del 2009 e del 2016-2017.

L'articolo 16-ter ha la finalità di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al centro storico della città di Palermo, capitale della cultura italiana 2018, e successivamente alla città di Matera, capitale della cultura europea 2019. Per tali ragioni viene autorizzata, anche stanziando le necessarie risorse, la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN).

Con l'articolo 16-quater si dispone che le risorse già previste a legislazione vigente ma che, a seguito dell'attività di *project review* svolta sulla Salerno-Reggio Calabria, risultano non più necessarie per gli originari progetti di completamento della tratta, possono essere destinate dall'ANAS al miglioramento della rete stradale calabrese connessa con l'itinerario della tratta medesima.

L'articolo 16-quinquies prevede l'istituzione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Esso inoltre modifica alcune norme in materia di servizi automobilistici interregionali, confermando il termine del 31 gennaio 2018 per l'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico per gli interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e disponendo che per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi,

in ordine delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.

Con l'articolo 16-sexies si modifica in più parti la legislazione relativa agli eventi sismici del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, con riguardo, tra l'altro, agli interventi di immediata esecuzione a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, posticipando a tal fine al 31 dicembre 2017 il termine per l'avvio di interventi di immediata riparazione. Si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni. Vengono quindi modificate, con un aumento dei limiti di risorse da 500 a 700 milioni di euro, le disposizioni volte a consentire l'anticipazione di risorse. Si modifica poi la disciplina in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, anche intervenendo in materia di gestione dei rifiuti. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuità, delle attività di gestione dei materiali derivanti dal crollo di edifici, viene assegnata una somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea. Si provvede altresì a prorogare al 28 febbraio 2019 l'autorizzazione per l'assunzione di personale, fino ad un massimo di 20 unità, da parte del Dipartimento della protezione civile. Vengono inoltre esentati dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali, dall'imposta di registro o di bollo, gli immobili, ricevuti per successione da persone fisiche, demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016, facendo salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge.

L'articolo 16-septies modifica l'articolo 43-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 al fine di inserire il migliora-

mento della dotazione infrastrutturale e il recupero degli immobili e delle strutture destinati ai servizi per la popolazione tra le tipologie di investimento che gli enti locali colpiti dal sisma dell'agosto-ottobre 2016 e del gennaio 2017 possono effettuare attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, nell'ambito dei patti nazionali previsti dall'articolo 10 della legge n. 243 del 2012.

L'articolo 16-*octies* apporta una serie di modifiche ad una norma della legge di stabilità per il 2015 – articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – che ha attribuito ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, che avevano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto del 10 per cento, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché avessero presentato apposita istanza entro il 1° marzo 2010. Con le modifiche in esame tra i soggetti che hanno diritto al rimborso sono ricompresi espressamente i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite. Il rimborso di quanto indebitamente versato è effettuato nei limiti della spesa autorizzata. Inoltre, si stabilisce che il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso.

L'articolo 16-*novies* dispone un'autorizzazione di spesa pari a 350 mila euro per il 2017 al fine di consentire lo svolgimento, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa.

L'articolo 16-*decies* attiene alle tonnare fisse, includendole per il 2018 nelle quote aggiuntive di riparto rispetto alle altre modalità di pesca che, in Italia, riguardano il tonno rosso. Dispone pertanto che a

decorrere dal 2018, un nuovo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dovrà includerle, a richiesta, nel riparto delle quote aggiuntive assegnate all'Italia.

L'articolo 17 reca la consueta clausola relativa all'entrata in vigore del decreto-legge.

Infine, per quanto riguarda gli aspetti concernenti la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria degli stessi, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Rocco PALESE (PdL) evidenzia che il provvedimento in esame è l'ennesimo intervento che mira a risolvere i problemi del Mezzogiorno, a pochi mesi di distanza dall'ultimo decreto-legge in materia, il n. 243 del 2016. Ricordando che i problemi del Mezzogiorno sono di antica data e ben noti a tutti, sottolinea in particolare il divario a livello infrastrutturale tra Mezzogiorno e resto d'Italia, che si allarga sempre di più e si ripercuote sul livello di tutti gli altri servizi, dando luogo a innumerevoli disagi per i cittadini.

A fronte di questa grave situazione non riscontra alcuna seria programmazione complessiva da parte del Governo. A riprova di ciò segnala la carenza, nel provvedimento in esame, di un disegno unitario e la presenza di disposizioni aventi finalità estranee alla crescita del Mezzogiorno, in parte anche a causa delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento: basti pensare al contributo di 12 milioni di euro che l'articolo 15-*quinquies* assegna alla città metropolitana di Milano.

Ricorda poi i problemi che in passato hanno comportato la perdita di ingenti somme a causa di ritardi nell'utilizzo dei fondi europei, come recentemente accaduto per la Sicilia, che ha perso 172 milioni di euro di fondi relativi al ciclo di programmazione 2007-2013. Afferma di avere quasi l'impressione che talvolta le regioni meridionali non si attivino adeguatamente per utilizzare i fondi strutturali, per poter poi destinare le relative risorse a finalità improprie, come avvenuto per la

Campania con il ripianamento dei buchi di bilancio relativi al trasporto pubblico locale. Poiché le regioni non si dimostrano in grado di rispettare i propri impegni, è necessario che lo Stato adotti misure a tutela degli interessi dei cittadini, come è successo nel settore sanitario con la nomina di appositi commissari.

Evidenzia peraltro che anche gli organi che dovrebbero attuare una politica per lo sviluppo del Mezzogiorno non si siano sinora dimostrati molto efficaci, come l'Agenzia per la coesione territoriale per il cui funzionamento sono stati stanziati 40 milioni di euro, senza produrre grandi risultati. Né ritiene si possa sperare nell'intervento delle prefetture, le quali, almeno al Sud, non sono in grado di svolgere un simile compito.

Evidenzia quindi che la priorità assoluta sia ora rappresentata dalla necessità di evitare che gli stanziamenti relativi al ciclo di programmazione 2014-2020 delle risorse europee siano distratti dalle loro finalità.

Passando all'esame di alcune delle misure contenute nel provvedimento, osserva come l'intervento disciplinato dall'articolo 1, denominato « Resto al Sud », appaia una nuova versione del vecchio prestito d'onore, rivisto e corretto. Al riguardo osserva che si dovrebbero esaminare i risultati del vecchio istituto, per evitare di ripetere gli errori che lo hanno caratterizzato. Segnala come sia stato ripreso anche il contratto istituzionale di programma. Questa ripetizione di interventi gli fa ritenere che si proceda per tentativi e non con una vera programmazione, come si può evincere anche dai ripetuti cambiamenti che hanno riguardato la società Sviluppo Italia, ora Invitalia.

Osserva che grandi speranze sono oggi riposte nell'introduzione delle zone economiche speciali – ZES e che moltissimi comuni si sono già attivati per entrarne a far parte. Ritiene che si tratti di una misura positiva, che non deve però rimanere scollegata da una programmazione organica.

Conclude dando atto dello sforzo fatto dal Governo con il provvedimento in

esame, che peraltro contiene anche alcuni interventi che potrebbero aiutare a risolvere specifiche problematiche, anche se non ritiene che nel complesso possa essere veramente risolutivo delle problematiche del Mezzogiorno.

Auspica quindi per il futuro un'azione più organica da parte del Governo per supportare lo sviluppo delle regioni del Sud Italia, anche sul piano delle infrastrutture, per iniziare almeno a dare una speranza di ripresa a quei territori.

Francesco CARRIERO (M5S), evidenziando preliminarmente di condividere molte delle considerazioni svolte dal collega Palese, sottolinea criticamente tempi e modi dell'esame in corso, che dovrà essere concluso in pochissimi giorni senza possibilità di apportare alcuna modifica.

Fa presente che il decreto-legge, nel testo approvato dal Governo, aveva una struttura unitaria, con disposizioni effettivamente indirizzate alle regioni del Mezzogiorno. Sottolinea però come il Senato abbia inserito una serie di previsioni che non hanno alcun collegamento con la finalità iniziale del provvedimento, come la celebrazione degli ottanta anni dalla morte di Antonio Gramsci, il finanziamento in favore dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, previsto da un emendamento sottoscritto dalla senatrice Lanzillotta, e le misure per l'Università di Trento, di cui all'articolo 12-bis, per non parlare del già citato contributo in favore della città metropolitana di Milano. Chiede pertanto al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti in merito alla *ratio* dell'introduzione di queste disposizioni estranee.

Con riferimento alla misura denominata « Resto al Sud », introdotta dall'articolo 1, segnala come il principale problema applicativo sia rappresentato dall'apparato burocratico incaricato di darle attuazione, che potrebbe rappresentare un costo e un ostacolo all'operatività del nuovo istituto. In relazione alla banca delle terre abbandonate o incolte, prevista dall'articolo 3, osserva con soddisfazione come sia stata ripresa una misura conte-

nuta in una legge della regione Puglia, di iniziativa del MoVimento 5 Stelle. Per quanto riguarda infine le zone economiche speciali condivide quanto segnalato dal collega Palese in merito alla richiesta di moltissimi comuni di esservi inseriti e alla necessità di un'applicazione oculata e coordinata della disposizione. A tale proposito osserva che forse l'Italia nel suo complesso dovrebbe essere costituita come ZES, in deroga all'ordinamento dell'Unione europea, anche in considerazione del suo essere porto di approdo di moltissimi immigrati.

Lamenta infine che nel provvedimento in esame non è stata affrontata la questione relativa agli interventi necessari sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, che ha già costituito oggetto del decreto-legge n. 243 del 2016, conducendo alla nomina di appositi commissari unici, ma che non trova ancora una soluzione definitiva per il mancato stanziamento delle risorse necessarie.

Maino MARCHI (PD) osserva preliminarmente che il disegno di legge in esame interviene in un ambito, quello inerente alla crescita economica del Mezzogiorno, che è già stato oggetto di precedenti provvedimenti d'urgenza adottati nel corso della corrente legislatura, ma a differenza di questi ultimi presenta un complesso maggiormente organico e coerente di misure, che coinvolgono anche rilevanti aspetti dello sviluppo sociale e culturale di quei territori. Per quanto il provvedimento stesso non rechi misure esclusivamente indirizzate al sostegno delle aree meridionali del Paese, ritiene tuttavia che la parte preponderante e più significativa delle stesse abbia comunque ad oggetto la promozione del Mezzogiorno. Precisa inoltre che anche i temi che pure riguardano il territorio nazionale nel suo complesso sono comunque volti a porre prioritariamente rimedio a situazioni di particolare disagio registrate nelle aree meridionali del Paese. Per quanto concerne, in particolare, gli interventi a favore di province e città metropolitane, auspica che su tale

questione possa assumersi una chiave di lettura quanto più possibile equilibrata ed oggettiva, rammentando al riguardo come già all'indomani della conversione del decreto-legge n. 50 del 2017 fossero stati approvati pressoché all'unanimità atti di indirizzo parlamentare volti a promuovere ulteriori interventi di sostegno finanziario proprio in favore delle province e delle città metropolitane. In tale quadro, trova pertanto assolutamente pertinente l'attribuzione alla città metropolitana di Milano di un contributo pari a 12 milioni di euro per il 2017, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1, sulla base peraltro della specifica intesa in sede di Conferenza Stato-città raggiunta lo scorso 12 luglio, attuativa del sopra citato decreto-legge, osservando tuttavia come il medesimo articolo 15-bis al comma 2 preveda l'attribuzione di ulteriori 28 milioni di euro in favore di altre città metropolitane, quali Napoli e Bari, circostanza quest'ultima senz'altro positiva.

Per quanto concerne le province, anch'esse destinatarie di un contributo complessivamente pari a 72 milioni di euro, osserva come tra quelle che maggiormente ne beneficerebbero vi è la provincia di Caserta, ciò ad ulteriore testimonianza della reale attenzione al Sud che informa il presente provvedimento. Fa presente che lo stanziamento di tali risorse non è ovviamente suscettibile di risolvere il problema delle province nel suo complesso, ma può senz'altro rappresentare un fattore di stimolo e di sostegno nei confronti del Mezzogiorno. Invita altresì ad adottare un criterio equilibrato nella valutazione dei rapporti intercorrenti tra l'intervento dello Stato, a volte considerato eccessivamente invasivo nei confronti dell'autonomia costituzionale delle regioni, e i poteri sostitutivi dallo stesso esercitati in caso di inadempienze degli enti regionali. A suo avviso, non è infatti possibile conseguire un reale sviluppo economico e sociale di determinati territori solo accentrando le decisioni ed avvalendosi eventualmente dei poteri sostitutivi dello Stato, bensì occorre promuovere *in loco* una classe imprenditoriale e dirigente capace ed adeguata,

attivando, come previsto dal presente provvedimento, i Patti territoriali e promuovendo il corretto ed effettivo utilizzo dei fondi strutturali europei, giacché tale sfida potrà essere vinta solo realizzando il giusto compromesso tra le esigenze della centralizzazione e la valorizzazione delle migliori energie locali.

Tra le misure contenute nel presente provvedimento, esprime apprezzamento per il credito d'imposta automatico in favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno, nonché per le misure, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, relative alla città di Matera e alle celebrazioni per l'anniversario della scomparsa di Antonio Gramsci, posto che anche tali interventi possono utilmente concorrere alla promozione, anche sul piano culturale e turistico, del Mezzogiorno italiano. Per quanto attiene, invece, al contributo riconosciuto in favore dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, ai sensi dell'articolo 12, comma 8-bis, tiene a precisare che i lavoratori di tale ente interessati dalla disposizione sono comunque dipendenti statali.

In conclusione, ritiene che nel corso dell'esame presso il Senato il provvedimento sia stato implementato da misure che hanno consentito di ampliarne e migliorarne i contenuti, anche recependo questioni più volte sollevate nel corso delle discussioni svolte sui temi dello sviluppo del Mezzogiorno presso la Camera.

Stefania COVELLO (PD), nel rinviare alle considerazioni già svolte dal collega Marchi per quanto riguarda la questione del sostegno finanziario agli enti locali, attuato secondo una linea d'azione fortemente voluta dal Partito Democratico e dai Governi che si sono succeduti nel corso della presente legislatura, ritiene che le misure contenute nel decreto-legge in titolo, come modificato durante l'esame presso il Senato, testimonino del senso di responsabilità e del livello di approfondimento con i quali l'attuale maggioranza parlamentare ha inteso affrontare le tematiche relative al Mezzogiorno d'Italia,

inteso come un moltiplicatore di opportunità, se adeguatamente valorizzato.

Considera un fatto quasi epocale che il Mezzogiorno finalmente diventi, con il provvedimento in discussione, il vero protagonista delle attenzioni del Governo nonché il destinatario di risorse assai rilevanti e cospicue, distribuite sulla base di criteri selettivi e tutt'altro che indiscriminati, secondo una politica ispirata ad un principio di una seria ed attenta programmazione degli interventi.

Osserva peraltro come il complesso delle misure varate miri ad un effettivo contrasto alle situazioni di povertà ancora ampiamente diffuse in quelle regioni, tuttavia distinguendosi dalle facili soluzioni di carattere neo-assistenzialista sostenute in particolare dal MoVimento 5 Stelle, quale ad esempio l'introduzione di un reddito di cittadinanza di difficile attuazione concreta. Come evidenziato nella rivista *Democrazia Oggi*, dedicata ai temi del Mezzogiorno, segnala che un vero contrasto alla condizione di povertà consiste nella promozione di adeguate politiche del lavoro, come già avvenuto nella presente legislatura con l'approvazione del *Jobs Act* e l'introduzione del credito d'imposta sull'acquisizione dei beni strumentali nuovi.

Nell'esprimere apprezzamento per le disposizioni relative ai Patti territoriali e ai *Masterplan*, finalizzati alla realizzazione di cospicui investimenti da oggi fino al 2022, osserva come anche in tal caso le misure ivi previste appaiono dettate sulla base di una efficace politica di programmazione, volta altresì a favorire i processi di avanzamento culturale e di innovazione tecnologica nel Mezzogiorno. Reputa inoltre assai rilevante la misura denominata « Resto al Sud », di cui all'articolo 1 del decreto-legge, che viene estesa dall'articolo 2 anche alle imprese agricole, in quanto indirizzata ad una generazione di giovani compresi tra i 18 e i 35 anni, troppo spesso esclusa da opportunità lavorative, così come le disposizioni relative alle zone economiche speciali (ZES), di cui all'articolo 5, che anche il presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni, ha lo-

dato in quanto potenziale fattore di sviluppo per l'intero Paese, in virtù anche del collegamento tra le diverse aree portuali interessate. Considera ugualmente significative le misure relative all'estensione di talune forme di ammortizzatori sociali che consentiranno la riqualificazione di determinate categorie di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale, di cui in particolare all'articolo 10.

Auspicando infine che il provvedimento in esame, di cui ritiene il Partito Democratico debba reputarsi orgoglioso e soddisfatto, possa essere sollecitamente approvato anche dalla Camera, si riserva di intervenire nel merito delle misure ivi previste nel corso della successiva discussione in Assemblea.

Ludovico VICO (PD) esprime preliminarmente apprezzamento per talune misure di carattere strutturale del provvedimento, quali la disposizione denominata « Resto al Sud », l'istituzione delle zone economiche speciali (ZES), quelle relative ai *Cluster* tecnologici nazionali, nonché quelle in materia di credito d'imposta per acquisizione di beni strumentali nuovi. A suo giudizio, il provvedimento presenta in particolare una nuova sistemazione delle norme di cui alla legge « Nuova Sabatini », che vengono ora nuovamente applicate ed implementate nelle aree del Mezzogiorno, attraverso soprattutto le misure concernenti le diverse forme di ammortamento. Ciò posto, reputa indispensabile, eventualmente già in sede di presentazione della Nota di aggiornamento del DEF 2017, procedere ad un monitoraggio circa l'effettiva attuazione del complesso di misure ed interventi ricompresi nel piano *Industria 4.0*, quale presupposto per poter efficacemente impostare una seria politica di investimenti nel medio periodo o, quantomeno, nel prossimo triennio 2018-2021. Su tale punto specifico ritiene essenziale disporre anche del contributo che potrà provenire dal competente Ministero dello sviluppo economico, anche alla luce dei dati emersi nella recente, preziosa documentazione elaborata dallo SVIMEZ, posto che la Nuova Sabatini, per quanto apprez-

zabile, non consente ancora al nostro Paese di agire in maniera pienamente competitiva sulla scena internazionale. Nel valutare positivamente l'impegno finanziario ed il sostegno economico in favore delle aree depresse del nostro Paese messo in campo dal presente provvedimento, osserva altresì come l'articolo 7 dello stesso, pur non stanziando risorse finanziarie aggiuntive, consente tuttavia di salvaguardare impegni di spesa in precedenza assunti e di evitare in tal modo la perenzione delle risorse interessate, nel caso di specie attraverso la valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) si chiede se il presente provvedimento sia effettivamente finalizzato a sostenere lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno o non piuttosto a favorire taluni soggetti imprenditoriali privati. Rammenta in proposito che già con il decreto-legge n. 50 del 2017 si fosse introdotto un trattamento di favore nei confronti della società concessionaria della tratta autostradale A24 e A25, in quella sede adducendo motivazioni connesse alla sicurezza stradale nei territori colpiti dai recenti eventi sismici, ciò nonostante i lauti compensi derivanti dai pedaggi di cui il medesimo concessionario risultava comunque beneficiario. Tanto premesso, si interroga circa la *ratio* ispiratrice dell'articolo 16-bis del provvedimento in esame, che autorizza il contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 in favore della medesima società concessionaria, che è risultata peraltro vincitrice in sede giurisdizionale nei ricorsi presentati avverso l'aumento dei pedaggi, ciò nonostante i lavori non siano ancora iniziati. Su tale questione ritiene quindi essenziale acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Il ministro Claudio DE VINCENTI ritiene in primo luogo doveroso rendere taluni chiarimenti in merito alle questioni puntualmente sollevate da taluni degli intervenuti, riservandosi di svolgere in un secondo momento una riflessione di carattere più generale sul provvedimento in

esame, anche alla luce delle considerazioni formulate dal relatore.

In replica alle osservazioni avanzate dal deputato Palese, contesta in particolare il fatto che le regioni non utilizzerebbero appieno i fondi strutturali europei di cui sono destinatarie per avvalersi dei medesimi per finalità improprie, ad esempio allo scopo di sanare determinate situazioni debitorie bilancio che dovessero venire a determinarsi, come avvenuto nel caso della Campania citato dallo stesso onorevole Palese. Al riguardo, fa infatti presente che in quella fattispecie si è trattato piuttosto dell'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione nella parte del finanziamento nazionale, che è stato impiegato proprio al fine di liberare gli enti interessati dai debiti che avrebbero di fatto impedito la realizzazione di investimenti.

Circa poi il presunto fallimento degli interventi posti in essere dall'Agenzia per la coesione territoriale, sempre evocato dal deputato Palese, osserva come, sulla base degli indicatori allo stato disponibili, proprio in virtù dell'operato del predetto ente è stato viceversa possibile il reimpiego al 101 per cento dei fondi europei relativi al periodo di programmazione 2007-2013, con l'eccezione del caso rappresentato dalla regione Sicilia, che tuttavia, sempre grazie alle misure poste in campo dalla medesima Agenzia, rispetto al 2013 ha fatto registrare, già nel 2015, un notevole progresso nell'utilizzo delle risorse, quantificabile nell'ordine di diversi miliardi di euro.

In particolare, ricorda come da parte della Commissione europea sia recentemente giunto il formale riconoscimento al nostro Paese circa l'utilizzo delle risorse europee relative alla programmazione 2014-2020, rispetto al quale l'Italia si colloca tra i Paesi dell'Unione europea più virtuosi, con il 34 per cento delle risorse attivate, ricomprendendo in tale valore anche i bandi varati, i lavori attualmente in corso e le progettazioni esecutive, ad ulteriore testimonianza del buon lavoro svolto dall'Agenzia per la coesione territoriale.

Ammette tuttavia che, sul piano della certificazione dei pagamenti, il risultato appare meno brillante, sebbene lo stesso vada interpretato tenendo presente che le amministrazioni interessate sono state fino al 31 marzo 2017 impegnate nella lavorazione delle pratiche relative al periodo di programmazione 2007-2013.

Fa presente che la misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno denominata « Resto al Sud » non rappresenta la riedizione del prestito d'onore, giacché l'importo massimo del finanziamento previsto dalla misura di cui al decreto-legge in esame è pari a circa il doppio del valore massimo del prestito d'onore. Inoltre evidenzia che « Resto al Sud », al contrario dell'altra misura, consente il finanziamento integrale dell'investimento prevedendo che il 35 per cento venga erogato come contributo a fondo perduto e il 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero. Precisa inoltre che anche il prestito d'onore ha rappresentato una misura di successo, considerato l'elevato tasso di sopravvivenza delle imprese sorte a seguito dell'erogazione del prestito, pari a circa due terzi. Sottolinea peraltro che la misura « Resto al Sud » nulla ha a che vedere con i finanziamenti a pioggia, posto che l'attuazione della predetta misura sarà sottoposta ad accurato *screening* circa la fattibilità e sostenibilità degli stessi.

Con riferimento alle osservazioni relative alla presunta estraneità di alcune disposizioni ai problemi economici del Mezzogiorno, fa in primo luogo presente di aver trovato fuori luogo le osservazioni del deputato Cariello relative alla destinazione di risorse per consentire lo svolgimento, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, delle celebrazioni di una figura tanto importante per la storia del nostro paese come quella di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa.

Osserva inoltre che, contrariamente a quanto è stato affermato, le norme recanti il contributo alle province e alle città metropolitane, l'istituzione di zone economiche speciali – ZES ed il contributo per interventi di ripristino e messa in sicu-

rezza sulla tratta autostradale A24 e A25 non risultano essere estranee ai problemi del Mezzogiorno. In particolare, fa presente che l'intervento previsto per le province e città metropolitane è stato in primo luogo sollecitato dalle città metropolitane e dalle province del Mezzogiorno. Precisa che l'obiettivo sotteso all'istituzione di zone economiche speciali – ZES è fare in modo che i porti del Mezzogiorno svolgano un ruolo fondamentale nel Mediterraneo per i flussi commerciali navali a seguito dell'apertura del secondo ramo del canale di Suez. In merito al contributo per interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 precisa che l'articolo 16-*bis*, introdotto al Senato a seguito di un emendamento presentato dal Governo, è volto a dare attuazione a quanto espresso dalla Corte costituzionale che ha sancito che è compito dello Stato la manutenzione volta a garantire la sicurezza della rete autostradale.

In riferimento a quanto sollevato dall'onorevole Palese circa l'assenza di un quadro complessivo, fa presente che il quadro complessivo va costruito passo dopo passo. In particolare evidenzia come gli interventi posti in essere dal Governo nell'ultimo triennio, quali il *Masterplan* per il Mezzogiorno ed i Patti per il Sud, il primo decreto-legge varato nel 2016 per lo sviluppo del Mezzogiorno e il credito d'imposta per le imprese meridionali, unitamente al decreto, in via di emanazione, concernente l'equa distribuzione sul territorio delle risorse ordinarie in conto capitale, contribuiscano al disegno di questo quadro complessivo. Evidenzia inoltre come non ci sia mai stato un sostegno così forte per le imprese del Mezzogiorno, accompagnato dalle misure di sostegno ai giovani.

Nel procedere ad una disamina delle altre misure presenti nel provvedimento, ricorda il rafforzamento degli strumenti di intervento su Matera; le previsioni contenute nell'articolo 10, concernente il ruolo di ANPAL nel realizzare programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi

aziendale o settoriale; le previsioni contenute nell'articolo 11, concernente gli interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno; la definizione del costo standard per studente delle università statali, che tiene conto delle problematiche concernenti le università del Mezzogiorno, quali la capacità contributiva degli iscritti e l'accessibilità.

Fa presente che le norme di contrasto al fenomeno degli incendi boschivi di cui all'articolo 9-*sexies* sono improntate essenzialmente su due misure. La prima prevede che i contratti che costituiscono diritti reali di godimento, nonché i contratti di affitto e di locazione, su aree e immobili situati nelle zone boschive ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco stipulati entro due anni dal fatto vengano trasmessi al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, nonché la previsione di una misura a tutela della vittima di reato di estorsione. Con l'altra misura si prevede che il divieto di destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni non si applichi al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-*bis* e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. Rileva quindi che tali misure sono volte ad agire come deterrente rispetto al compimento di incendi boschivi dolosi, minandone alla radice la convenienza.

In conclusione, evidenzia come le misure inserite nel decreto, di cui spera di aver delineato la logica complessiva, rappresentino uno dei passi necessari per ridare fiato al Mezzogiorno.

Francesco CARIELLO (M5S) interviene per precisare meglio quanto espresso nell'intervento precedente, sottolineando come non si trattasse evidentemente di una battuta sulla figura di Antonio Gramsci bensì di una semplice richiesta di

chiarimento su quale possa essere l'impatto di una commemorazione sulla crescita economica del Mezzogiorno.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) si rammarica di non aver ricevuto risposta alla sua richiesta di chiarimento circa la *ratio* ispiratrice dell'articolo 16-bis, che autorizza il contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 in favore della società concessionario della tratta autostradale A24 e A25.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti, come convenuto ieri nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è fissato alle ore 18.30 della giornata odierna.

La seduta termina alle 15.40.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) 26

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 19.10.

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

C. 4601 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo PETRINI, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 4601, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 91 del 2017, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. In proposito

segnala come la Commissione debba esprimere il proprio parere entro la giornata di domani, in quanto la Commissione Bilancio ne concluderà l'esame in sede referente nella stessa giornata di domani, essendo la discussione sul provvedimento prevista a partire da lunedì 31 luglio prossimo.

Tommaso CURRÒ (PD), *relatore*, evidenzia innanzitutto come il decreto-legge, il quale è stato modificato e integrato in più punti nel corso dell'esame al Senato, rechi, in estrema sintesi, un insieme articolato di disposizioni volte nel complesso a dare impulso alla crescita del Mezzogiorno, sia destinandovi risorse, sia incentivando l'utilizzo di strumenti imprenditoriali già esistenti, anche con riguardo all'innovazione. Oltre a misure destinate specificamente alle imprese, esso prevede semplificazioni e procedure più efficienti per agevolare sia i cittadini che gli investimenti, istituisce zone economiche speciali, interviene in favore dei giovani imprenditori del territorio e delle politiche attive del lavoro. Alcune norme sono poi rivolte al contrasto della dispersione scolastica e della marginalità sociale.

Passando quindi a illustrare il contenuto delle disposizioni recate dal decreto-legge, per quanto riguarda gli ambiti di

competenza della Commissione Finanze, richiama innanzitutto gli articoli 1 e 2.

L'articolo 1 introduce forme di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La misura, denominata « Resto al Sud », è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento. Nel corso dell'esame presso il Senato è stato previsto che il termine di trasferimento, in caso di residenza all'estero, decorra entro centoventi giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria e sono altresì stati introdotti i requisiti, per i beneficiari, di non aver fruito di incentivi pubblici nazionali rivolti all'autoimprenditorialità nel triennio antecedente la domanda di finanziamento, del divieto di essere stati titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché del non essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto (sia al momento dell'accettazione del finanziamento sia per tutta la durata del rimborso dello stesso).

Il meccanismo agevolativo consiste essenzialmente in finanziamenti, che sono articolati per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare complessivamente in otto anni, di cui i primi due di preammortamento. Tali finanziamenti possono essere concessi nella misura massima di 50.000 euro per singolo richiedente già costituito o da costituire in forma di impresa individuale o di società; la misura può arrivare fino ad un massimo di 200.000 euro, ai sensi e nei limiti della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis* per le domande presen-

tate da più richiedenti che si costituiscono o sono già costituiti in società, ivi comprese le società cooperative.

La disposizione specifica che la quota del prestito a tasso zero beneficia sia di un contributo in conto interessi per tutta la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito, sia di una garanzia per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è istituita una sezione specializzata presso il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, a cui è trasferita una quota parte delle risorse stanziata. Con il medesimo decreto, inoltre, sono definite le modalità di accesso alla predetta sezione specializzata del Fondo di Garanzia.

I finanziamenti possono riguardare le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono invece escluse dal finanziamento le attività libero-professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa. Inoltre i finanziamenti non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse. Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.

Si stabilisce altresì che l'erogazione dei finanziamenti è condizionata alla costituzione in una delle figure giuridiche predette ed al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento in favore del soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attività di impresa. In caso di società, le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura non possono essere riscattate se non dopo la completa restituzione del

finanziamento e, in ogni caso, non prima di cinque anni da quando versate e sottoscritte.

In tale contesto si autorizza Invitalia a stipulare una convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) per definire le condizioni dei mutui, mentre con decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, saranno definite le modalità di corresponsione della quota parte a fondo perduto e degli interessi, nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia, i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa, nonché le modalità di accreditamento dei soggetti e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì le modalità di revoca del beneficio e di recupero delle somme.

All'onere recato dalla misura si provvede mediante le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (programmazione 2014-2020) per un ammontare complessivo fino a 1.250 milioni, da ripartire in importi annuali.

L'articolo 2, al fine favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno, estende la suddetta misura « Resto al Sud » alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di complessivi 50 milioni nel quadriennio 2017-2020 nell'ambito delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. In termini sostanzialmente analoghi a quelli previsti dall'articolo 1, la misura si articola in un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile, nonché in mutui agevolati a tasso zero di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile.

L'articolo interviene altresì sui consorzi agrari, disponendo che le attività di competenza degli stessi possano essere svolte anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti, e prevedendo, come anche ulteriormente precisato al Senato, che le attività esercitate dalle pre-

dette società, a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione, sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità mutualistiche dei consorzi.

Gli articoli 4 e 5, riguardano invece le zone economiche speciali (ZES), il cui scopo è creare condizioni economiche, finanziarie e amministrative che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese.

A tal fine l'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione delle predette zone economiche speciali in alcune aree del Paese, che vengono definite come aree geograficamente delimitate e chiaramente identificate, situata entro i confini dello Stato, costituite anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e comprendenti almeno un'area di sistema portuale. Quanto alla gestione dell'area ZES viene previsto che essa sia affidata ad un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione – o, come precisato presso il Senato, delle regioni, nel caso di ZES interregionale – e da un rappresentante rispettivamente della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle infrastrutture. Ognuna delle regioni meno sviluppate e in transizione può presentare una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte, ricorrendo alcuni presupposti.

In tale ambito l'articolo 5 disciplina i benefici fiscali e le agevolazioni riconosciute alle imprese già esistenti e alle nuove imprese che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale – ZES.

In particolare, le imprese che effettuano investimenti all'interno delle ZES possono utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre l'agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020. Le agevolazioni sono revocate se le imprese

non mantengono la loro attività nella ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento.

Più in dettaglio, il comma 1 dell'articolo 5 prevede che le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire di procedure semplificate e regimi procedurali speciali, che riducono i termini procedurali e semplificano gli adempimenti rispetto alla normativa vigente. Le procedure semplificate possono essere individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, mentre i regimi procedurali speciali sono individuati sulla base di criteri derogatori e di modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno (se nominato), previa delibera del Consiglio dei ministri.

Viene inoltre previsto che le imprese possano avere accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione (ossia dal Comitato di indirizzo di cui all'articolo 4), ai sensi delle norme in materia portuale contenute nella legge n. 84 del 1994, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo n. 169 del 2016.

Il comma 2 amplia, in relazione agli investimenti effettuati nella ZES, la portata del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, previsto dalla legge di stabilità 2016. In primo luogo, per gli investimenti nella ZES è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2020, la possibilità di usufruire di tale agevolazione. In secondo luogo, è elevato a 50 milioni di euro l'ammontare massimo di ciascun progetto di investimento al quale è commisurato il credito d'imposta.

In merito ricorda che la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) all'articolo 1, commi da 98 a 108, ha introdotto un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019.

L'articolo 7-*quater* del decreto-legge n. 243 del 2016 ha modificato la disciplina del predetto credito d'imposta, prevedendo:

l'estensione dell'agevolazione all'intero territorio della regione Sardegna;

l'innalzamento delle aliquote del credito d'imposta che sono stabilite nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 (approvata dalla Commissione europea);

l'aumento dell'ammontare massimo agevolabile per ciascun progetto di investimento;

la cumulabilità del credito d'imposta con altri aiuti di Stato e con gli aiuti *de minimis*, nei limiti dell'intensità o dell'importo di aiuti più elevati consentiti dalla normativa europea.

A seguito di tali modifiche, in particolare, la misura del credito d'imposta è pari al 45 per cento per le piccole imprese, al 35 per cento per le medie imprese e al 25 per cento per le grandi imprese nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; mentre in determinate zone delle regioni Abruzzo e Molise la misura è pari al 30 per cento per le piccole imprese, al 20 per cento per le medie imprese e al 10 per cento per le grandi imprese. L'ammontare massimo di ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d'imposta, è stato elevato da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 5 a 10 milioni per le medie imprese, mentre è rimasto a 15 milioni per le grandi imprese. L'articolo 12 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha disposto la rimodulazione dell'autorizzazione di

spesa per gli anni 2017-2019 relativa al credito d'imposta. In particolare le risorse stanziare per il 2017 sono state ridotte di 110 milioni (da 617 milioni di euro, previsti dall'articolo 1, comma 108, della legge n. 208 del 2015, a 507 milioni), mentre per gli anni 2018 e 2019 dette risorse sono state aumentate di 55 milioni annui (da 617 a 672 milioni).

Il comma 3 dell'articolo 5 individua le condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2. In particolare le imprese devono mantenere le attività nella ZES per almeno sette anni (termine così elevato nel corso dell'esame al Senato, rispetto ai cinque anni originari) successivi al completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti; inoltre le imprese stesse non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

Il comma 4 prevede che l'agevolazione concernente il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla disciplina UE sugli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, contenuta nel Regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, di quanto disposto dall'articolo 14 con riferimento agli aiuti agli investimenti a finalità regionale. A tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno devono trasmettere alla Commissione le informazioni sintetiche sulla misura di aiuto introdotta entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore, oltre ad una relazione annuale (ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento).

Il comma 5 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, valutati in 25 milioni di euro nel 2018, 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – programmazione 2014/2020, per gli importi annuali massimi di: 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019; 150,2 milioni di euro nel 2020. Tali importi sono imputati alla quota delle risorse destinata a soste-

nere interventi nelle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea. In Italia, ricorda, sono regioni meno sviluppate (con PIL pro capite inferiore al 75 per cento della media europea) le regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Sono regioni in transizione (con PIL pro capite tra il 75 per cento e il 90 per cento della media europea) le regioni Sardegna, Abruzzo e Molise.

Il comma 6, infine, affida all'Agenzia per la coesione territoriale il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, da assicurare con cadenza almeno semestrale. L'Agenzia riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno sull'andamento delle attività e sull'efficacia delle misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un apposito piano, che deve essere concordato con il Comitato di indirizzo sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti con il decreto istitutivo delle ZES.

L'articolo 14 proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2018 (secondo le modifiche apportate al Senato) il termine temporale per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale, cosiddetto «iperammortamento», che ha introdotto un beneficio per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, riconoscendo per tali investimenti una maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento.

In merito ricorda che la legge di stabilità 2016 ha introdotto un'agevolazione temporanea agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi realizzati a partire dal 15 ottobre 2015 e per tutto il 2016 attraverso una maggiorazione del costo di acquisizione fiscalmente riconosciuto pari al 40 per cento (il cosiddetto maxi o superammortamento). L'agevolazione ha effetto solo ai fini dell'imposta sui redditi (IRES) ma non per l'IRAP. La legge di bilancio 2017 ha prorogato – tranne che per taluni beni – la disciplina relativa al superammortamento in relazione agli investi-

menti effettuati entro il 31 dicembre 2017 (o, al ricorrere di determinate condizioni, entro il 30 giugno 2018).

La stessa legge di stabilità ha inoltre introdotto, accanto al predetto maxi ammortamento, una nuova disciplina che prevede la possibilità, per i soli titolari di reddito d'impresa, di maggiorare il costo di acquisizione in misura « rafforzata » per:

gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 (o, come sopra indicato, entro il 30 giugno 2018); si tratta di beni elencati nell'allegato A alla legge di bilancio 2017, per i quali la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 150 per cento del costo di acquisizione (cosiddetto « iper ammortamento »);

gli investimenti in determinati beni immateriali strumentali effettuati, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 (o, al ricorrere di determinate condizioni, entro il 30 giugno 2018), da soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento; si tratta di beni come *software*, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, elencati nell'allegato B alla legge di bilancio 2017, precedentemente esclusi dalla disciplina del super ammortamento, per i quali la legge di bilancio 2017 ha riconosciuto una maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione (cosiddetta « maggiorazione relativa ai beni immateriali »).

Per poter beneficiare dalla maggiorazione « rafforzata » i beni materiali e immateriali di cui ai predetti allegati A e B devono rispettare anche il requisito della « interconnessione » al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Nell'ambito dell'articolo 16-*sexies*, che interviene sulla disciplina relativa agli eventi sismici del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, il comma 6 novella in più punti l'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale, in aggiunta alla sospensione disposta dal decreto ministeriale 1° settembre 2016, ha previsto la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti

tributari e contributivi a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (indicati nell'allegato 1) e da quello del 26 ottobre 2016 (allegato 2).

In particolare, la lettera *a*) del comma 6 modifica la norma che prevede l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla P.A. fino al 31 dicembre 2018 (termine così prorogato dal decreto-legge n. 50 del 2017) da parte delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma, in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario (articolo 48, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016, modificato dall'articolo 11 del decreto-legge n. 8 del 2017). Con la novella recata dalla lettera *a*) si elimina la locuzione che circoscrive l'esenzione delle imposte di bollo e di registro « esclusivamente per quelli » (istanze, contratti e documenti) presentati alla P.A. in esecuzione delle ordinanze del Commissario straordinario.

La lettera *b*), introducendo i nuovi commi da 7-*bis* a 7-*quinquies* nel predetto articolo 48 del decreto-legge n. 189, al nuovo comma 7-*bis* esenta dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali, dall'imposta di registro o di bollo, gli immobili, ricevuti per successione da persone fisiche, demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016. È fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge.

Il nuovo comma 7-*ter* circoscrive le esenzioni previste dal comma 7-*bis* esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti condizioni:

a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento in relazione agli immobili ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici, ricompresi negli allegati 1 (sisma del 24 agosto 2016), 2 (sisma

del 26 e del 30 ottobre 2016) e *2-bis* (sisma del 18 gennaio 2017) del decreto-legge n. 189;

b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili dichiarati inagibili e ubicati nei territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto;

c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e *2-bis* del decreto-legge n. 189: in tale caso con apposita perizia asseverata si deve comprovare il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016.

Ai sensi del nuovo comma *7-quater*, le esenzioni non si applicano se al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato o ricostruito in tutto o in parte.

Il nuovo comma *7-quinquies* demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, la disciplina delle modalità di rimborso delle imposte già versate relativamente alle successioni aperte precedentemente all'entrata in vigore della disposizione in esame e che rispettano i requisiti stabiliti dai commi *7-bis* e *7-ter*. Riguardo alle somme rimborsate non sono dovuti interessi.

L'articolo *16-octies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, apporta una serie di modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) che ha attribuito ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali avevano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto del 10 per cento, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché avessero presentato apposita istanza entro il 1° marzo 2010.

Con le modifiche recate dall'articolo tra i soggetti che hanno diritto al rimborso sono ricompresi espressamente i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite. Il rimborso di quanto indebitamente versato è effettuato nei limiti della spesa autorizzata. Inoltre viene stabilito che il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso.

In merito ricorda che, a seguito del terremoto in Sicilia del 1990, è stata disposta in un primo momento la sospensione e il differimento del versamento delle imposte, dei contributi sociali e dei premi assicurativi obbligatori o la possibilità di effettuare tale pagamento a rate. In un secondo momento, con l'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 è stata introdotta la possibilità, per coloro che non avessero ancora versato le imposte per gli anni 1990-1991-1992, di regolarizzare automaticamente la loro posizione entro il 16 marzo 2003 versando soltanto il 10 per cento dell'ammontare ancora dovuto. Il termine per il versamento è stato successivamente prorogato più volte; l'articolo *3-quater* del decreto-legge n. 300 del 2006 ha prorogato al 31 dicembre 2007 i termini per il pagamento, chiedendo però il versamento del 30 per cento dell'ammontare ancora dovuto per le imposte; l'articolo *36-bis* del decreto-legge n. 248 del 2007 ha prorogato al 30 giugno 2008 i termini per il pagamento, ristabilendo il versamento del 10 per cento dell'ammontare dovuto per le imposte.

Con la sentenza n. 20641 del 2007, la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile la norma di favore (di cui all'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002) anche a chi aveva comunque assolto regolarmente ai propri debiti tributari. Con riferimento al fatto che tale norma di

favore interessava anche le imprese localizzate nei territori colpiti dal sisma, nel 2012 la Commissione europea ha comunicato l'avvenuta registrazione degli aiuti connessi al terremoto 1990 quali « aiuti di Stato non notificati ».

Sulla vicenda sono successivamente intervenuti ulteriori pronunciamenti della Corte di cassazione. In particolare, la sentenza n. 10241 del 2013 che ha confermato che il rimborso del 90 per cento spetta a tutti i contribuenti colpiti dal sisma del 1990 che hanno instaurato il contenzioso entro il 31 marzo 2012, in ottemperanza a quanto stabilito in precedenza dall'ordinanza n. 9577 del 2012 e in controtendenza con la sentenza n. 23589 del 2012 della suprema Corte che, invece, aveva previsto che i termini per presentare l'istanza per il rimborso scadessero il 1° gennaio 2005.

Con il comma 665 della legge di stabilità 2015 è stato stabilito che il termine di due anni per la presentazione dell'istanza di rimborso è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge n. 248 del 2007. Pertanto viene attribuito il diritto al rimborso ai soggetti che hanno avanzato apposita istanza entro il 1° marzo 2010. A tal fine è stata autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017. Viene rimesso a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di definire i criteri di assegnazione dei predetti fondi.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 15026 del 2017), nel rigettare il ricorso presentato dall'Avvocatura Generale dello Stato per conto dall'Agenzia Centrale delle Entrate contro una ordinanza di una Sezione della stessa Cassazione con la quale si riconosceva il diritto a ottenere il rimborso delle trattenute versate in eccedenza del 10 per cento anche al lavoratore dipendente, ha confermato il principio secondo il quale il rimborso d'imposta in esame può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cosiddetto sostituto d'imposta) sia dal percipiente delle somme as-

soggettate a ritenuta (cosiddetto « sostituito ») nella sua qualità di lavoratore dipendente.

La disposizione di cui all'articolo 16-*octies*, in aderenza alla citata sentenza, ricomprende nel novero delle misure anche i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite.

Con la seconda modifica è stabilito che il rimborso di quanto indebitamente versato è effettuato nei limiti della spesa autorizzata (30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017), non modificata dalla norma in esame.

Viene inoltre stabilito che il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l'importo oggetto di rimborso viene calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziare, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; al raggiungimento della somma stanziata non si procede all'esecu-

zione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa entro le somme autorizzate dalla norma in esame.

Infine, è soppresso il quarto periodo con il quale era stabilito che con apposito DM del Ministro dell'economia e delle finanze venissero stabiliti i criteri di assegnazione dei predetti fondi.

Per quanto riguarda le altre disposizioni del decreto-legge non afferenti ai profili di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 2-bis istituisce presso il Ministero delle politiche agricole un fondo per la ricerca, con assegnazione di 200 mila euro, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione dei fenomeni infestanti (quali il coleottero *Xylosandrus compactus*) che colpiscono i carrubi della regione siciliana, nonché per la tutela da altre tipologie infestanti del settore olivicolo-oleario e del settore vitivinicolo.

L'articolo 3 reca un intervento volto a promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), dettando disposizioni volte a consentire ai comuni di tali regioni di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono.

A tal fine i comuni dovranno pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco dei beni (vale a dire terreni agricoli abbandonati da almeno 10 anni, terreni oggetto di rimboschimenti poi non più curati, aree edificate ad uso artigianale, commerciale, industriale e turistico-ricettivo in stato di abbandono da almeno 15 anni ovvero, come precisato nel corso dell'esame al Senato, sulle quali non risultino più operative aziende o società da almeno 15 anni) che possono essere affidati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni. Il beneficiario deve corrispondere al comune un canone d'uso che, in caso di proprietà dei privati, è

versato al proprietario, e potrà vantare un diritto di prelazione sul bene qualora il proprietario medesimo intenda vendere il bene, entro i cinque anni successivi alla scadenza della concessione. Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte ulteriori disposizioni volte a includere nelle agevolazioni per talune attività agricole nelle regioni colpite dai recenti eventi sismici anche i danni derivanti dalla prolungata siccità in corso.

L'articolo 3-bis contiene disposizioni riguardanti il riconoscimento dei Cluster Tecnologici Nazionali (CTN), quali strutture di supporto per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, anche come strumento facilitatore per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio. A tal fine ciascun CTN dovrà elaborare un Piano di azione triennale, al cui interno è inserita un'apposita sezione riferita al Mezzogiorno. La norma dispone per il 2017 un contributo forfettario a ciascun Cluster, nell'ambito di uno stanziamento complessivo per il medesimo anno stabilito in 3 milioni di euro.

L'articolo 3-ter prevede una modifica dei limiti di durata degli interventi di integrazione salariale straordinaria relativi alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa. Per tali imprese le norme vigenti consentono, entro un prefissato limite di spesa, che possa essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite di 12 mesi. La disposizione stabilisce che il limite di 12 mesi si applichi distintamente per ciascun anno di riferimento.

L'articolo 6 semplifica e accelera le procedure adottate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo, con riguardo in particolare al rimborso delle spese in favore dell'amministrazione titolare dell'iniziativa di investimento, nonché allo snellimento dei procedimenti di decisione sugli interventi contenuti nei Patti stessi, pre-

vedendo tra l'altro il ricorso alla Conferenza di servizi simultanea, cui partecipa un unico rappresentante per ciascun livello di Governo.

L'articolo 6-*bis* reca una norma volta a incentivare le regioni alla cessione di spazi finanziari da destinare alla spesa per investimenti da parte degli enti locali nell'ambito del territorio di riferimento. A tal fine viene previsto che per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali sopradette, per gli anni 2017-2019 è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato – purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni – nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili.

L'articolo 6-*ter* detta disposizioni volte a facilitare il completamento delle infrastrutture, intervenendo sulla disciplina dell'armonizzazione contabile degli enti locali, contenuta nel decreto legislativo n. 118 del 2011, con riguardo in particolare alle modalità di utilizzo dei ribassi d'asta per il finanziamento delle infrastrutture. In sostanza, viene consentito agli enti locali di disporre di uno spazio temporale maggiore (coincidente con il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione) per poter rideterminare il quadro economico dell'opera al fine di utilizzare, nell'ambito della stessa, eventuali ribassi d'asta, prima che dette risorse diventino economie di bilancio, e quindi non siano più utilizzabili per finanziare l'opera.

L'articolo 7 detta disposizioni volte a valorizzare i Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), con la finalità di promuovere la realizzazione di interventi di particolare complessità finanziati a valere sulle risorse nazionali ed europee: a tal fine la norma affida al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro per la coesione territoriale l'individuazione degli interventi per i quali deve procedersi alla sottoscrizione dei Contratti medesimi, su richiesta delle amministrazioni interessate. Nel corso dell'esame presso il Senato è stato previsto uno

specifico Contratto istituzionale per la città di Matera in quanto Capitale europea della cultura 2019, in cui si indica come soggetto attuatore Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.).

L'articolo 8 prevede l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 373 del 2003 – per le società cessionarie di complessi aziendali acquisiti da società sottoposte ad amministrazione straordinaria – anche in assenza dei requisiti dimensionali previsti dall'articolo 1 del suddetto decreto-legge n. 373 (numero minimo di 500 addetti e debiti non inferiori a 300 milioni), ferma restando la sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza. La deroga è prevista nel caso in cui le predette società siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione o di dichiarazione, da parte della società cedente, di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti.

Nel corso dell'esame al Senato sono state aggiunte alcune disposizioni, con una delle quali viene previsto che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi della legge fallimentare rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA; con altra norma si interviene sulle garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica; è stato altresì aggiunta una previsione con cui si dispone l'esclusione dei Corpi volontari dei vigili del fuoco dalla disciplina dettata dall'articolo 11-*ter* del decreto legislativo n.118 del 2011 (recante la normativa sull'armonizzazione contabile di Regioni ed enti locali) in tema di definizione di ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale e di definizione di ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale.

L'articolo 9 interviene sulla disciplina concernente la classificazione dei rifiuti

contenuta nella premessa dell'allegato D alla parte quarta del Codice dell'ambiente (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006), al fine di sopprimere la gran parte delle disposizioni in essa contenute. La nuova formulazione della norma si limita infatti a chiarire che, ai fini della classificazione dei rifiuti da parte del produttore (mediante l'assegnazione del codice CER appropriato), devono essere applicate le nuove regole previste dalla decisione 2014/955/UE e dal regolamento (UE) n. 1357/2014.

In attuazione della normativa comunitaria volta alla riduzione dell'utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero, l'articolo 9-*bis* interviene sulla vigente disciplina degli imballaggi, affidando importanti attività informative al CONAI (Consorzio nazionale degli imballaggi), in coerenza con i principi contenuti nel Codice dell'ambiente, e demandando al medesimo il compito di elaborazione dei dati sull'utilizzo delle borse in questione; viene inoltre disposto l'obbligo di apporre sulle borse elementi identificativi e diciture per fornire informazioni adeguate ai consumatori (aggiungendo a quelle già previste quelle sull'impatto delle borse di plastica sull'ambiente, sulle misure necessarie alla riduzione del loro utilizzo, sulla sostenibilità ambientale delle buste biodegradabili e compostabili), nonché atte a consentire il riconoscimento delle borse di plastica commerciabili. Infine, la norma conferma anche per la violazione delle disposizioni in esame l'apparato sanzionatorio previsto dalla disciplina in materia ambientale di cui al decreto-legge n. 2 del 2012, per garantire alle nuove disposizioni il medesimo livello di tutela vigente in tema di ambiente, introducendo nel contempo alcune nuove misure sanzionatorie all'articolo 261 del Codice dell'ambiente.

L'articolo 9-*ter* reca disposizioni per favorire l'utilizzo delle risorse derivanti alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile trasferite alle regioni, prevedendo che le regioni conseguano nel 2017 un valore positivo del proprio saldo di equilibrio in relazione alle risorse versate a seguito della chiusura

delle contabilità suddette. Conseguentemente, per il triennio 2018-2020, le regioni medesime potranno ridurre il proprio obiettivo di saldo per un importo pari agli impegni che in tali anni risulteranno correlati alle risorse.

L'articolo 9-*quater* interviene sull'articolo 48 del decreto-legge n. 50 del 2017, modificandone il comma 7 al fine di prevedere che – in tema di procedure per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale e regionale – nei bandi di gara sia previsto il trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente non dirigenziale dal gestore uscente al subentrante e che sia applicato in ogni caso al personale il CCNL di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente. La norma dispone che i gestori del trasporto pubblico possano avvalersi di agenti accertatori solo previa verifica della possibilità di reimpiegare efficacemente con tali mansioni il personale dipendente dichiarato non idoneo.

L'articolo 9-*quinquies* abroga una disposizione dell'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017 in materia di trasporto pubblico locale, il quale aveva a sua volta abrogato, con decorrenza dal primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore diverse disposizioni normative concernenti la disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e il trattamento giuridico-economico del personale dei servizi di trasporto (ferrovie, tranvie, linee di navigazione interna in regime di concessione, filovie urbane ed extra urbane, autolinee urbane e autoservizi extra urbani). Pertanto, a seguito della soppressione della norma abrogativa, le citate disposizioni normative – per le quali non si era ancora verificato l'effetto abrogativo – restano in vigore.

Con la finalità di contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, l'articolo 9-*sexies* stabilisce che i contratti che costituiscono diritti reali di godimento che intervengano sulle aree incendiate nei due anni successivi al fatto siano trasmessi alle autorità competenti (prefetto e procuratore della Repubblica) e dispone, in pre-

senza di determinate fattispecie (riferibili sostanzialmente ai casi in cui il proprietario sia vittima del reato), l'inapplicabilità della disposizione che vieta il cambio di destinazione dei terreni percorsi da incendi.

Con riguardo alle problematiche occupazionali, l'articolo 10 reca uno stanziamento di complessivi 40 milioni per il biennio 2017-2018 al fine di consentire lo svolgimento di programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni del Mezzogiorno. L'attuazione dei programmi è affidata all'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) in raccordo con le regioni interessate. Nel corso dell'esame presso il Senato è stata inserita una norma in favore dei lavoratori della pesca marittima, estendendo a nuove situazioni di sospensione dell'attività lavorativa l'erogazione dell'indennità giornaliera prevista per il settore.

L'articolo 10-*bis* interviene in ordine a una misura (di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 66 del 2014) con cui si prevede che, ai fini della tutela del territorio della regione Sardegna, talune assunzioni di carattere temporaneo presso i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, previsti nella normativa regionale, non rilevano per il triennio 2015/2017 ai fini delle norme limitative della spesa per il personale stabilite nel suddetto decreto-legge. In tale ambito l'articolo stabilisce che tale previsione è prorogata fino a tutto il 2019.

L'articolo 10-*ter* intende migliorare l'efficienza economica della gestione di alcune unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa (Fontana Liri, Messina, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Capua), disponendo, tra l'altro, che l'Agenzia predisponga entro il 31 dicembre 2017 un piano industriale triennale, volto a realizzare sinergie gestionali nell'ambito della propria attività; al termine del triennio, il Ministero della difesa verificherà la sostenibilità del sistema industriale dell'Agen-

zia, eventualmente individuando le unità produttive per le quali procedere alla liquidazione coatta amministrativa.

Al fine di contrastare la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica, l'articolo 11 consente di attivare, in aree di esclusione sociale da individuare con appositi provvedimenti, interventi rivolti a reti di scuole, in convenzione con enti locali, soggetti del terzo settore, CONI e di altri enti sportivi operanti nel territorio interessato, interventi educativi biennali in favore dei minori, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.

Nel corso dell'esame presso il Senato è stato inoltre introdotto un contributo di 500.000 euro per il 2017 e di 750.000 euro per il 2018 in favore degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo.

L'articolo 11-*bis* prolunga all'anno scolastico 2017-2018 l'efficacia delle misure dettate dal decreto-legge n.189 del 2016 per garantire in Abruzzo e negli altri territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 lo svolgimento dell'anno scolastico 2016-2017, ridistribuendo fino al 2018 le risorse stanziate dal medesimo decreto-legge n. 189 ed estendendo all'anno scolastico 2017/2018 la possibilità, per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali, di derogare alla normativa in materia di parametri minimi e massimi per la formazione delle classi.

L'articolo 11-*ter* prevede che le risorse – revocate oppure già disponibili a seguito di definanziamenti – relative a interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici previsti da disposizioni legislative (non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti) sono destinate agli stessi interventi nell'ambito delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti.

L'articolo 11-*quater* autorizza una spesa di complessivi 330 milioni di euro per il periodo dal 2017 al 2025 per interventi in materia di edilizia giudiziaria nelle strutture ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

L'articolo 12 ridefinisce a livello legislativo, a decorrere dal 2018, la disciplina per il calcolo del costo standard per studente universitario – sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali – facendo salve le assegnazioni già disposte, nell'ambito del riparto del FFO, per gli anni 2014, 2015 e 2016, e prevedendo una disciplina specifica per l'anno 2017. L'intervento fa anche seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2017, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 49 del 2012 nella materia in questione.

L'articolo delinea inoltre la disciplina applicabile dal 2018, individuando i criteri e le voci di costo sulla cui base andrà determinato il modello di costo *standard* per studente.

Con disposizioni inserite presso il Senato viene altresì previsto a favore dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia un contributo straordinario di 4 milioni di euro per il 2017 e, a decorrere dal 2018, un contributo ordinario di 250.000 euro annui, a copertura degli oneri per i docenti dei corsi di perfezionamento nelle varie discipline musicali.

L'articolo 12-*bis* detta disposizioni riguardanti l'assegnazione dei fondi statali di incentivazione in favore dell'Università degli studi di Trento.

L'articolo 13 contiene disposizioni volte ad attuare le misure previste dall'articolo 1, comma 6-*undecies*, del decreto-legge n. 191 del 2015, il quale interviene sulla destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA per fatti anteriori al suo commissariamento.

La disposizione prevede che – qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni (emesse a valere sulle somme già oggetto di sequestro nell'ambito dei procedimenti penali nei confronti dei predetti soggetti) –

ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle medesime obbligazioni per le finalità di risanamento e bonifica ambientale, il finanziamento statale concesso a ILVA è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni.

L'articolo 13-*bis* modifica una norma attinente alla disciplina sulla bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli – Coroglio (recata dal decreto-legge n. 133 del 2014), con lo scopo di conferire certezza ai termini di versamento nei confronti del soggetto attuatore della curatela fallimentare in corso, anche al fine di superare alcune possibili problematiche sollevate in un contenzioso pendente presso il Consiglio di Stato.

L'articolo 13-*ter* interviene in tema di accesso al trattamento pensionistico di talune categorie lavoratori occupati in imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica dell'amianto (in relazione alla nota questione della patologia asbesto-correlata) La norma dispone che per tali categorie di lavoratori il periodo di applicabilità dei benefici ai fini del conseguimento del trattamento di pensione, ora previsto per il quadriennio 2015-2018, sia prolungato anche agli anni 2019 e 2020, provvedendo nel contempo a incrementare le necessarie risorse finanziarie.

L'articolo 15 conferisce agli enti locali delle regioni del Sud, in via sperimentale e per la durata di tre anni, la facoltà di ottenere supporto tecnico e amministrativo da parte delle prefetture.

L'articolo 15-*bis* interviene sulla disciplina della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge n. 62 del 1953, prevedendo che la Commissione medesima può svolgere attività conoscitiva e procedere alla consultazione e di rappresentanti degli organismi rappresentativi degli enti territoriali, nonché dei singoli enti medesimi.

L'articolo 15-*ter* sospende, fino al 30 novembre 2017, a beneficio dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, le sanzioni ISTAT relative alle

inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 322 del 1989.

L'articolo 15-*quater* disapplica talune sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti dei comuni colpiti da recenti eventi sismici. A tal fine la disposizione rende applicabile ai comuni in questione la norma, di cui all'articolo 1, comma 462-*ter*, della legge n. 232 del 2016, con cui viene stabilito che la sanzione consistente nella riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori delle Province delle Regioni a statuto ordinario (e quindi, a seguito delle modifiche recate dall'articolo in commento, anche degli amministratori dei comuni colpiti dagli eventi sismici), conseguente al mancato rispetto del patto di stabilità non si applichi, o qualora applicata ne vengono meno gli effetti, in presenza di alcune condizioni (il mancato rispetto del Patto di stabilità sia avvenuto nell'esercizio finanziario riferito al 2012 o ad anni precedenti, ovvero le violazioni siano accertate successivamente al 31 dicembre 2014).

L'articolo 15-*quinquies*, oltre a disporre l'assegnazione alla città metropolitana di Milano del contributo di 12 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 già autorizzato dal decreto-legge n. 50 del 2017 in favore delle città metropolitane per l'esercizio delle funzioni fondamentali, autorizza un contributo alle province e alle città metropolitane, sempre per il finanziamento delle funzioni fondamentali, di complessivi di 100 milioni per il 2017, di cui 72 milioni a favore delle province e 28 milioni a favore delle città metropolitane, da ripartire entro il 10 settembre 2017 con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

L'articolo 15-*sexies* consente, in via straordinaria e per il solo anno 2017, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di concludere nuove intese con cui rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali appartenenti al proprio territorio.

L'articolo 15-*septies* interviene sulla disciplina relativa alle misure per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria, con riferimento al programma di interventi e all'istituzione un apposito fondo previsti dal decreto-legge n. 166 del 1989: in proposito la disposizione pone in capo ai soggetti competenti alla realizzazione degli interventi previsti nel programma la gestione dei contenziosi connessi a tali interventi e ogni onere derivante dagli stessi a valere sulle risorse del fondo istituito dal predetto decreto-legge n. 166 del 1989.

L'articolo 15-*octies* detta disposizioni riguardanti lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017 nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nonché la prosecuzione, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro CONSIP, dell'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari.

L'articolo 16 reca un duplice ordine di previsioni volte al contrasto della marginalità sociale e a favorire l'integrazione, costituite rispettivamente da misure (adottate da appositi Commissari straordinari) volte ad arginare degrado e marginalità sociali in alcune aree del Mezzogiorno, connotate da una elevata concentrazione di migranti, nonché da misure premiali per i Comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione.

L'articolo 16-*bis* assegna alla società Strada dei Parchi un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 nei territori delle regioni Abruzzo e Lazio per l'esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza della tratta autostradale A24 ed A25 resi necessari dagli eventi sismici del 2009 e del 2016-2017.

L'articolo 16-*ter* ha la finalità di diminuire gli effetti negativi sui flussi turistici derivanti dalla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al centro storico della città di Palermo, capitale della cultura italiana 2018, e successivamente alla città di Matera, capitale della cultura europea 2019. Per tali ragioni viene autorizzata, anche stanziando le ne-

cessarie risorse, la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN).

L'articolo 16-*quater* dispone che le risorse già previste a legislazione vigente ma che, a seguito dell'attività di *project review* svolta sulla Salerno-Reggio Calabria, risultano non più necessarie per gli originari progetti di completamento della tratta, possono essere destinate dall'ANAS al miglioramento della rete stradale calabrese connessa con l'itinerario della tratta medesima.

L'articolo 16-*quinquies* prevede l'istituzione, da parte del Ministero delle Infrastrutture, di un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto.

La disposizione modifica inoltre alcune norme in materia di servizi automobilistici interregionali, confermando il termine del 31 gennaio 2018 per l'emanazione del decreto del Ministro dello Sviluppo economico per gli interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e disponendo che per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, in ordine delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.

Come già accennato in precedenza, l'articolo 16-*sexies* modifica in più parti la legislazione relativa agli eventi sismici del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, con riguardo, tra l'altro, agli interventi di immediata esecuzione a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita

e di lavoro, posticipando a tal fine al 31 dicembre 2017 il termine per l'avvio di interventi di immediata riparazione.

Viene inoltre prorogata, fino al 28 febbraio 2018, la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni.

La disposizione modifica quindi, con un aumento dei limiti di risorse da 500 a 700 milioni di euro, le disposizioni volte a consentire l'anticipazione di risorse. Si modifica altresì la disciplina in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, anche intervenendo in materia di gestione dei rifiuti. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuità, delle attività di gestione dei materiali derivanti dal crollo di edifici, viene assegnata una somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea. Viene altresì prorogata al 28 febbraio 2019 l'autorizzazione per l'assunzione di personale, fino a un massimo di 20 unità, da parte del Dipartimento della protezione civile.

L'articolo 16-*septies* modifica l'articolo 43-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, al fine di inserire il miglioramento della dotazione infrastrutturale e il recupero degli immobili e delle strutture destinati ai servizi per la popolazione tra le tipologie di investimento che gli enti locali colpiti dal sisma dell'agosto-ottobre 2016 e del gennaio 2017 possono effettuare attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, nell'ambito dei patti nazionali previsti dall'articolo 10 della legge n. 243 del 2012.

L'articolo 16-*novies* dispone un'autorizzazione di spesa pari a 350.000 euro per il 2017 al fine di consentire lo svolgimento, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa.

L'articolo 16-*decies* riguarda le tonnare fisse, includendole per il 2018 nelle quote aggiuntive di riparto rispetto alle altre modalità di pesca che, in Italia, riguardano

il tonno rosso: la norma dispone pertanto che a decorrere dal 2018, un nuovo decreto del MiPAAF dovrà includerle, a richiesta, nel riparto delle quote aggiuntive assegnate all'Italia.

L'articolo 17 dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge.

Segnala quindi fin d'ora la sua intenzione di inserire, nella proposta di parere che si accinge a formulare sul provvedimento, un'osservazione con cui segnalare l'esigenza di integrare l'articolo 4, il quale, nel definire le condizioni per l'istituzione di zone economiche speciali, al comma 2 prevede che esse devono comprendere almeno un'area portuale: a tale riguardo ritiene infatti che la disposizione debba fare riferimento non solo alle aree portuali, ma anche alle zone industriali, in quanto in molte realtà del Mezzogiorno vi è continuità, anche funzionale, tra l'area portuale e la zona industriale, e tali zone industriali meritano anch'esse di essere sostenute.

Carlo SIBILIA (M5S), pur rilevando come il provvedimento sia, per taluni aspetti, apprezzabile, sottolinea come si tratti, ancora una volta, di misure estremamente mirate e specifiche, le quali segnalano la mancanza, da parte del Governo, di una prospettiva di programma-

zione circa le politiche da intraprendere in favore del Mezzogiorno.

In tale contesto stigmatizza inoltre la scelta di inserire talune previsioni agevolative del tutto inconferenti rispetto alla materia oggetto del decreto-legge stesso, evidenziando ad esempio come, sebbene il provvedimento abbia ad oggetto disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, all'articolo 12-*bis* esso detti norme riguardanti l'assegnazione dei fondi statali di incentivazione in favore dell'Università degli studi di Trento.

Critica altresì il metodo seguito dalla maggioranza, la quale costringe per l'ennesima volta la Camera a esaminare interventi tanto importanti in un arco di tempo brevissimo, già prevedendo di porre su di esso la questione di fiducia.

Alla luce delle considerazioni svolte, preannuncia l'astensione del gruppo M5S sul provvedimento.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani prima delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

La seduta termina alle 19.20.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	42
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	47
ERRATA CORRIGE	46

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 luglio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito de Filippo.

La seduta comincia alle 20.05.

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

C. 4601 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice*, riferisce che il decreto-legge è stato approvato ieri dal Senato e che, con riferimento alle competenze della VII Commissione, si è no-

tevolmente rinvigorito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, anche con disposizioni che riguardano zone del territorio nazionale diverse dal Mezzogiorno, abbracciando l'ambito della cultura, originariamente non previsto. In particolare, le disposizioni di interesse della Commissione cultura presenti nel testo iniziale riguardavano il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno e la disciplina del costo *standard* per studente universitario, quest'ultima peraltro relativa a tutte le università statali. Per il primo argomento, l'articolo 11, commi 1-4, prevede una iniziativa parallela al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile introdotto a livello sperimentale dalla legge di stabilità 2016 per il triennio 2016-2018 e alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie. In particolare, dispone che con decreto interministeriale devono essere individuate le aree di esclusione sociale, caratterizzate da povertà educativa minorile e dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata e che, successivamente, il MIUR indice una procedura selettiva per la presentazione di progetti recanti la realizzazione di interventi educativi di durata bien-

nale, volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. Alla procedura selettiva – che è finanziata con risorse del PON – possono partecipare le reti di istituzioni scolastiche presenti nelle aree di esclusione sociale, che abbiano attivato, per la realizzazione degli interventi, partenariati con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali sportive o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato. Il Senato ha precisato che il MIUR monitora l'efficacia e la validità dei progetti e valuta *ex-post* la qualità dei risultati conseguiti. Con riferimento a tali disposizioni, segnala che, non essendo intervenuto il decreto interministeriale entro i previsti 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sembrerebbe opportuno aggiornare il termine. L'articolo 12, commi da 1 a 8, ridefinisce, invece, a livello legislativo, a decorrere dal 2018, la disciplina per il calcolo del costo standard per studente universitario – sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del FFO – facendo comunque salve le assegnazioni già disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016, e prevedendo una disciplina specifica per il 2017. Ricorda che l'intervento fa seguito alla sentenza n. 104 del 2017, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni del decreto legislativo n. 49 del 2012 in attuazione delle quali la disciplina in questione era stata definita con decreti ministeriali. In particolare, la Corte ha evidenziato che il decreto legislativo non si è limitato ad affidare ad atti amministrativi l'esecuzione di scelte già delineate nelle loro linee fondamentali negli atti con forza di legge. « Esso ha invece lasciato indeterminati aspetti essenziali della nuova disciplina, dislocando di fatto l'esercizio della funzione normativa dal Governo, nella sua collegialità, ai singoli Ministri competenti, e declassando la relativa disciplina a livello di fonti *sub-legislative* ». La Corte ha, peraltro, concluso che « Tale declaratoria di illegittimità costituzionale, determinata esclusivamente da vizi dell'esercizio del poter legi-

slativo delegato, non impedisce ulteriori interventi in merito del Parlamento e del Governo, sui quali comunque incombe la responsabilità di assicurare, con modalità conformi alla Costituzione, la continuità e l'integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali, indispensabili per l'effettività dei principi e dei diritti consacrati negli articoli 33 e 34 della Costituzione ». In particolare, per l'anno 2017, si dispone che sono utilizzati gli stessi importi del costo standard e i dati sugli studenti utilizzati per il riparto del FFO 2016. Per la quota del FFO da ripartire in base al criterio del costo standard, si stabilisce che questa è fissata, con il decreto ministeriale che ripartisce lo stesso FFO, entro l'intervallo compreso fra il 19 per cento e il 22 per cento del relativo stanziamento, al netto, comunque, degli interventi con vincolo di destinazione. Con riferimento alla disciplina applicabile dal 2018, si individuano i criteri e le voci di costo sulla base dei quali con decreto ministeriale è determinato (ed eventualmente aggiornato) il modello di calcolo del costo standard per studente. I criteri attengono ai costi di personale docente, docenti a contratto, personale tecnico-amministrativo, nonché ai costi di funzionamento e gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio. In particolare, per quanto concerne il criterio del costo del personale docente, si considerano: la dotazione *standard* di docenza prevista per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio; come costo medio di riferimento, cui parametrare la dotazione *standard* di docenza, il costo caratteristico di ateneo del professore di prima fascia; come numero *standard* di riferimento degli studenti – da utilizzare per la determinazione della dotazione *standard* di docenza – « il valore compreso nell'intervallo fra il 60 per cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto per l'accreditamento » per le classi delle aree medico-sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale. La previsione di valori di riferimento più bassi di quelli utilizzati per l'accreditamento è evidentemente finalizzata a tenere conto della presenza di costi fissi di docenza nelle classi di corso (principalmente degli atenei di pic-

cole dimensioni) con numerosità bassa di iscritti. Peraltro, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, si stabilisce che la dotazione *standard* di docenza è riferita a un numero di studenti compreso tra le numerosità minime e massime per ogni classe di corso di studio, che verranno stabilite con il decreto ministeriale. Al riguardo, dovremo chiarire come si coordinino fra di loro queste ultime disposizioni che, da un lato, fanno riferimento ad un unico valore percentuale, dall'altro ad un *range* di valori. Il criterio del costo della docenza a contratto è riferito al monte ore di didattica integrativa aggiuntiva, stabilito in misura pari al 30 per cento del monte ore di didattica *standard* dei docenti (non a contratto), ossia al valore medio di 120 ore per i professori e di 60 ore per i ricercatori. Con riferimento al criterio del costo del personale tecnico-amministrativo, si attribuisce, anzitutto, una dotazione *standard* pari ad una unità di personale per ogni docente (non a contratto). In aggiunta, si attribuisce un numero di figure di supporto tecnico parametrato a quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio e un numero di collaboratori ed esperti linguistici pari a quelli in servizio presso l'ateneo. Relativamente al criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari, si specifica che il costo è stimato sulla base degli oneri medi rilevati dai bilanci degli atenei, tenendo conto anche dei costi fissi della sede universitaria, non dipendenti dalla numerosità degli iscritti. Rispetto al meccanismo descritto, sono previsti meccanismi perequativi. In particolare, al fine di tenere conto dei differenti contesti economici e territoriali in cui l'università si trova ad operare, al costo *standard* di ateneo è aggiunto un importo di natura perequativa parametrato rispetto al costo *standard* medio nazionale fino ad un massimo del 10 per cento, in base alla diversa capacità contributiva degli studenti iscritti all'università, determinata tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione territoriale – di norma, a livello regionale – dove ha sede l'ateneo. Un ulteriore importo di

natura perequativa, sempre fino ad un massimo del 10 per cento, tiene conto della diversa accessibilità ad ogni università in relazione alla rete dei trasporti e dei collegamenti. Il decreto ministeriale con il quale si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente – che ha validità triennale – determina anche la percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, da ripartire tra gli atenei in base a tale criterio. A tal fine, a seguito di una modifica introdotta al Senato, è stato previsto il riferimento, oltre che agli studenti in corso, anche gli studenti iscritti al primo anno fuori corso. La percentuale stabilita con il decreto non può essere inferiore « a quella del comma 5 » – che, però, indica un *range* fra il 19 e il 22 per cento – ed è incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, fino ad un massimo del 70 per cento, in modo da sostituire gradualmente il criterio dell'assegnazione storica del Fondo. Al riguardo segnala che occorre chiarire se si intenda fare riferimento al valore minimo o a quello massimo fissato dal comma 5, ovvero al valore che sarà effettivamente definito per il 2017. In quest'ultimo caso, occorrerebbe esplicitarlo nel testo. Interventi in altri ambiti sono stati inseriti durante l'esame al Senato. In particolare, sempre con riferimento all'ambito educativo, l'articolo 11, commi 4-*bis* e 4-*ter*, assegna un contributo di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 agli istituti atipici per sordi, nelle more del relativo riordino, previsto dal decreto « milleproroghe » di fine 2016. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo La Buona scuola. Al riguardo segnala, anzitutto, che il testo non indica le modalità di ripartizione del contributo fra i diversi soggetti. Inoltre, allo stato, l'Istituto per sordi Padre Annibale di Palermo risulterebbe aver chiuso le proprie attività. Sembrerebbe, dunque, necessario un chiarimento, anche con riguardo allo specifico riferimento di interventi educativi per i bambini sordi nelle regioni del Mezzogiorno. L'articolo 11-*bis* reca disposizioni finalizzate ad agevolare lo svolgimento del nuovo anno scolastico nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. In

particolare, estende all'anno scolastico 2017-2018 la facoltà di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe e di istituire ulteriori posti di personale docente e ATA, come già consentito per l'anno scolastico 2016-2017. Nello stesso ambito interviene l'articolo 15-*octies*, comma 1, che, con una disposizione di interpretazione autentica, prevede che tra le necessità aggiuntive che hanno consentito ai dirigenti degli USR di istituire con loro decreti ulteriori posti di personale docente fino al 30 giugno 2017 (termine dell'attività didattica dell'anno scolastico 2016-2017) – e che ora consentono, a seguito dell'articolo 11-*bis*, la stessa possibilità fino al 30 giugno 2018 – e ulteriori posti di personale ATA, sono ricomprese sia quelle derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni, sia quelle derivanti dall'esigenza di garantire una nuova sede di servizio a docenti e personale ATA. L'articolo 15-*octies* comma 2, riguarda, invece, i servizi nelle scuole e, in particolare, proroga, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro CONSIP a seguito dell'indagine dell'*Antitrust*, il termine ultimo per la prosecuzione dell'acquisto dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, dai soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura. In particolare, la proroga è dal 31 agosto 2017 alla data di effettiva attivazione del contratto-quadro stipulato dal MIUR ai fini dell'acquisizione, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, dei servizi sopra indicati, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017. L'articolo 11-*ter* reca disposizioni la cui finalità principale è quella di prevedere che le risorse – revocate oppure già disponibili a seguito di definanziamenti – relative a interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici previsti da disposizioni legislative (non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti) sono destinate a interventi compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti e non, come prevede la norma vi-

gente, agli interventi della programmazione nazionale. Infine, l'articolo 12-*bis* individua quali fondi non rientrano fra i fondi statali di incentivazione ai quali può concorrere l'Università degli studi di Trento. Si tratta di quota base, quota premiale e intervento perequativo del FFO, fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario e fondo per le borse di studio universitarie *post lauream* (peraltro confluiti, dal 2014, nel FFO), fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche (che, peraltro, negli ultimi anni è privo di stanziamenti). Altre disposizioni introdotte dal Senato attengono all'ambito culturale. In particolare, l'articolo 12, comma 8-*bis*, autorizza la concessione alla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia di un contributo straordinario di euro 4 milioni per il 2017 e di un contributo ordinario di euro 250 mila annui a decorrere dal 2018, finalizzato al pagamento degli emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento della (già) Accademia Nazionale di Santa Cecilia istituiti dall'articolo 1 del Regio Decreto n. 1076 del 1939 e agli insegnamenti individuati dall'articolo 2 del medesimo Regio Decreto. Al riguardo, segnalò, anzitutto, che il Regio Decreto n. 1076 del 1939 è stato abrogato dal decreto legislativo n. 212 del 2010 e che, in ogni caso, gli insegnamenti non erano individuati dall'articolo 2, bensì dall'articolo 4 dello stesso. Peraltro, lo stesso Regio Decreto non fa riferimento espressamente ai corsi di perfezionamento di musica da camera, che invece si svolgono presso la Fondazione Alla copertura del relativo onere si provvede a valere sul Fondo « La Buona Scuola » e sul FUS. L'articolo 16-*novies* autorizza la spesa di euro 350.000 per l'anno 2017 per consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anniversario dalla sua morte, utilizzando risorse del Fondo per le esigenze indifferibili. Non sono, però, indicate le modalità attuative, con particolare riferimento alle procedure per l'erogazione del contributo. Ulteriori disposizioni di nostro relativo interesse sono recate dall'articolo 7, comma 1-*bis*, relativo alla realizzazione di inter-

venti urgenti previsti per la città di Matera, Capitale europea della cultura 2019, dall'articolo 16-ter, che reca un'autorizzazione di spesa per realizzare un sistema automatico di detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle Città metropolitane, con particolare riferimento, oltre che alla stessa Matera, a Palermo capitale della cultura italiana 2018 e nell'articolo 3-bis, che contiene disposizioni riguardanti il riconoscimento dei Cluster Tecnologici Nazionali – che, ricordo, si occupano di ricerca industriale – la redazione da parte loro, la valutazione e l'approvazione del Piano di azione triennale, nonché l'assegnazione di risorse agli stessi.

Si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianluca VACCA (M5S), pur apprezzando la relazione svolta dalla collega Ghizzoni, esprime amarezza per un metodo di lavoro mortificante per la Commissione e per il Parlamento. Un tema importante come quello dell'introduzione del costo *standard*, su cui basare la ripartizione di una percentuale del FFO, avrebbe certamente richiesto maggiori approfondimenti e non essere limitato ai tempi ristretti imposti da un decreto-legge. Annuncia, pertanto, che non parteciperà al voto.

Maria COSCIA (PD) comprende l'amaro del collega Vacca e le sue considerazioni. Ricorda, tuttavia, che proprio in questa Commissione diverse volte, pur partendo da posizioni molto diverse, si è giunti poi a conclusioni condivise. Considerata l'urgenza del decreto-legge, andrebbe in questa sede apprezzato lo sforzo profuso per giungere comunque ad una modifica dei criteri che presiedono alla ripartizione di una percentuale del FFO. Auspica un voto favorevole sulla proposta di parere già nella seduta odierna.

Il sottosegretario Vito de FILIPPO esprime apprezzamento per la relazione, che ha colto lo spirito del provvedimento dal punto di vista sia tecnico, sia politico.

Le norme sul contrasto della povertà educativa e quelle sul calcolo del costo *standard* costituiscono il frutto di un lavoro intenso, portato avanti da tutte le forze politiche nel corso dell'esame al Senato. Sul riparto del FFO sono state introdotte disposizioni che migliorano i parametri perequativi, che passano dal 5 al 20 per cento. Ricorda, infine, le disposizioni del decreto relative al riconoscimento dei *Cluster* Tecnologici nazionali.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, propone una breve sospensione della seduta, per consentire alla relatrice di predisporre una proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 20.50, è ripresa alle 21.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice*, rispondendo al collega Vacca, in merito alle sue considerazioni sulla strozzatura del dibattito, osserva che al Senato il lavoro è stato molto accurato e approfondito. Non è d'accordo sui suoi rilievi relativi all'inserimento delle norme sul costo *standard* all'interno di un decreto-legge; trattandosi di un provvedimento recante misure in favore del Mezzogiorno, le disposizioni perequative sulla ripartizione del FFO trovano invece una loro giusta collocazione. Certamente, in futuro le misure recate da questo provvedimento potranno essere riviste e accompagnate da altre volte a potenziarne le finalità. Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato*).

La Commissione l'approva.

La seduta termina alle 21.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 861 del 26 luglio 2017, a pagina 68, nella riga sesta della nota n. 3 si legga: « indagati » anziché: « imputati ».

ALLEGATO

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge C. 4601, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

udita la relazione della deputata Ghizzoni, nella seduta del 27 luglio 2017, alla quale ci si richiama integralmente;

considerato che l'articolo 12 ridefinisce il criterio del costo *standard* per studente in corso, per dare esecuzione a quanto stabilito nella sentenza n. 104 del 2017 della Corte costituzionale, la quale ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 e di una parte dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, in quanto non è stata adeguatamente esercitata la delega conferita al Governo dall'articolo 5, commi 1, lettera *b*), e 4, lettera *f*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale legge delega attribuiva ad un decreto legislativo il compito di individuare gli indici da utilizzare per il calcolo del costo standard di formazione per studente in corso e la percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) da distribuire tra le università in base a tale costo;

ritenuto che il costo *standard* supera con oggettività i precedenti criteri di distribuzione di parte del FFO;

ritenuto altresì che il costo *standard* deve essere accompagnato dalla rimozione dei limiti al *turn over* dei docenti, che provocano distorsioni nelle politiche di

reclutamento e di offerta didattica dei singoli atenei e non contribuiscono al miglioramento della qualità del sistema. In tale direzione, dovrebbe essere superata anche la disposizione di riparto dei punti organico a livello nazionale;

valutato che il costo *standard* per studente costituisce un criterio oggettivo per determinare il fabbisogno di un ateneo e che la somma di tutti i fabbisogni consente di stimare quello dell'intero sistema universitario, che peraltro sarà individuato con un atto formale. Data questa premessa, si ritiene che il finanziamento debba corrispondere al fabbisogno così determinato, onde rendere confrontabili nel tempo le risorse corrisposte a ciascun ateneo;

considerato che con riferimento agli importi di natura perequativa, si condivide il principio per cui nel finanziamento statale debbano essere previste significative forme di riequilibrio degli svantaggi territoriali. Si rileva tuttavia che essi sono riferiti a condizioni esterne al sistema universitario, mentre sarebbe preferibile correlarli a parametri interni al sistema, per realizzare un migliore riequilibrio socio-economico;

considerata la necessità che il Governo sottoponga al Parlamento i decreti attuativi sul costo *standard*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito di inserire una disposizione che prescriva il parere parlamentare sul decreto ministeriale di definizione del costo *standard*.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	48
DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	48
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	55
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	56
ERRATA CORRIGE	54

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO.

La seduta comincia alle 20.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

C. 4601 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgio BRANDOLIN (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

Il decreto-legge, che originariamente constava di 9 articoli, si è notevolmente arricchito nel corso dell'esame al Senato. L'elemento comune alla massima parte delle, pur variegate, disposizioni che ne definiscono il contenuto è quello di individuare un complesso di interventi volti a stimolare lo sviluppo del Mezzogiorno e delle sue attività economiche, nel settore industriale, del turismo, delle infrastrutture, prevedendo anche misure di contrasto alla marginalità sociale e di sostegno alla cultura.

Per quanto di competenza di questa Commissione rilevano alcune importanti disposizioni che sono state, peraltro, quasi tutte introdotte nel corso dell'esame del provvedimento al Senato della Repubblica.

L'articolo 4 del decreto-legge è l'unico di interesse della Commissione che era

presente nel testo del decreto-legge fin dall'origine, e concerne le Zone economiche speciali.

In particolare la norma definisce le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, di zone economiche speciali caratterizzate dall'attribuzione di benefici, indicati all'articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno.

Lo scopo delle Zone economiche speciali (ZES) è infatti quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese. Tali imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES e beneficiano di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

La zona economica speciale è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e comprendente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013.

Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di beneficio per i soggetti economici ivi operanti o che vi si insedieranno nonché il coordinamento degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

La concreta istituzione potrà avvenire a seguito di richiesta delle regioni interes-

sate (che possono essere solo quelle meno sviluppate o in transizione ossia Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise) che presentano la proposta che deve essere accompagnata da un piano di sviluppo strategico.

La disposizione originaria del decreto prevedeva che potessero presentare domanda soltanto le regioni dotate di un porto con le caratteristiche stabilite dal citato regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013, per una sola ZES. Nel corso dell'esame in Senato questo requisito è stato attenuato: si consente ora la possibilità di presentare anche due proposte di istituzione di ZES nel territorio regionale ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche stabilite dal regolamento europeo e si prevede anche che le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche, possono presentare istanza di istituzione di ZES in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche stabilite dal citato regolamento.

Ad esito dell'istruttoria la ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Quanto alla gestione della ZES la norma prevede che essa sia affidata ad un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione o delle regioni, nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del quale le disposizioni definiscono le funzioni e l'organizzazione.

Gli incentivi e i benefici per i soggetti che investono nella ZES sono, come anticipato, contenuti nell'articolo 5, e sono assai rilevanti. In particolare, le imprese che effettuano investimenti all'interno delle ZES possono utilizzare il credito

d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre l'agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020 (ma i benefici sono revocati se le imprese non mantengono la loro attività nella ZES per almeno sette anni).

Si prevede poi che le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire di procedure semplificate e di regimi procedimentali speciali, che riducono i termini procedimentali e semplificano gli adempimenti rispetto alla normativa vigente.

Altra disposizione di interesse della Commissione è contenuta all'articolo 9-*quater*, introdotto al Senato, che dispone due modifiche al decreto-legge n. 50 del 2017, in particolare all'articolo 48.

La prima, interviene sul comma 7, lettera *e*), del citato articolo precisando il contenuto delle regole generali fissate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, in merito alla cosiddetta « clausola sociale ». Si specifica infatti che il trasferimento dal gestore uscente al subentrante deve riguardare « *senza soluzione di continuità* tutto il personale dipendente non dirigenziale » e che, inoltre deve anche trovare l'applicazione (oltre al contratto collettivo nazionale di settore) il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente.

La seconda modifica interviene direttamente sul comma 6 dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, introdotto ancora una volta dall'articolo 48 del decreto-legge n. 50 del 2017, e prevede che la possibilità per le imprese di trasporto pubblico di utilizzare agenti accertatori, sia subordinata alla verifica della possibilità di reimpiegare efficacemente con tali mansioni il personale dipendente dichiarato non idoneo.

Sempre sul tema della « clausola sociale » interviene l'articolo 9-*quinquies*. Si ritiene opportuno sottolineare come questa norma rimedi alla scelta – invero fret-

tolosa e oggetto di attenzione in questa Commissione – di disporre l'abrogazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e della legge 22 settembre 1960, n. 1054.

Tali disposizioni, pur risalenti, fino ad oggi hanno costituito la base normativa su cui sono state disciplinate le modalità di trasferimento, in caso di cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore dei servizi di trasporto (ferrovie, tranvie, linee di navigazione interna in regime di concessione, filovie urbane ed extra urbane, autolinee urbane e autoservizi extra urbani), all'impresa subentrante del personale dipendente, che peraltro assicurava il mantenimento, per quanto possibile, al personale un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto e assicurando i diritti acquisiti.

A seguito della soppressione della norma contenuta nel recente decreto-legge 50 del 2017, le citate disposizioni normative – per le quali non si era ancora verificato l'effetto abrogativo – restano in vigore, venendo così incontro alle legittime preoccupazioni dei lavoratori del settore.

Di interesse della Commissione è anche l'articolo 16-*ter* del decreto-legge che reca un'autorizzazione di spesa – pari a 0,5 milioni nel 2017, 2 milioni nel 2018 e 1,5 milioni nel 2019 – per realizzare un sistema automatico di detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle Città metropolitane.

A tale scopo è prevista la realizzazione di un modulo ulteriore della Piattaforma logistica nazionale digitale e si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipuli una specifica convenzione con il soggetto attuatore unico per disciplinare l'utilizzo dei citati fondi.

La finalità della disposizione è quella di diminuire la compressione sui flussi turistici, dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, « con particolare riferimento » a Palermo, capitale della cultura italiana 2018, e a Matera, capitale della cultura europea 2019.

Il finanziamento dell'intervento è realizzato mediante incremento, per gli importi sopra ricordati, del contributo destinato al miglioramento delle condizioni

operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. È altresì individuata dalla norma la relativa copertura finanziaria.

Infine l'articolo 16-*quinquies* viene incontro alle richieste avanzate da alcuni importanti operatori, quali ad esempio *Flixbus*, modificando (per la quarta volta in pochi mesi) il regime dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale.

In sintesi, si abrogano le recenti disposizioni restrittive, che introducevano una specifica disciplina sulle riunioni di imprese, introdotte prima dall'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge di proroga termini – poi abrogate dal decreto-legge n. 50 del 2017 – e reintrodotte in sede di conversione del citato decreto-legge.

L'elemento di novità, è rappresentato dall'istituzione, nei prossimi mesi, di un tavolo di lavoro (per la partecipazione al quale non sono previsti né compensi né rimborsi spesa) finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina di settore, cui partecipano i rappresentanti dei ministeri interessati, delle associazioni di categoria, del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni.

La Commissione non può che guardare con soddisfazione a tale novità anche in considerazione del succedersi di interventi normativi ravvicinati di segno opposto, che ha connotato gli ultimi mesi e che si è svolta, come segnalato più volte anche dal Presidente, al di fuori della nostra Commissione, che si è potuta pronunciare una sola volta sul tema.

È auspicabile che le risultanze dell'attività di questo tavolo di lavoro possano essere portate a conoscenza di questa Commissione, specie se condurranno, come auspicabile, alla predisposizione di

norme sistematiche di riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale.

In conclusione vuole ricordare gli interventi previsti nel settore stradale e autostradale, in considerazione del loro rilevante impatto sul trasporto. In primo luogo l'articolo 16-*bis* autorizza un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.

Tale contributo è diretto a sostenere lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio, al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale denominata « Strade dei parchi » (A24 e A25) necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017.

La seconda disposizione di rilievo è contenuta all'articolo 16-*quater* che destina ad interventi di miglioramento della rete stradale calabrese inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.A. e connessa con l'itinerario Salerno-Reggio Calabria, le risorse che, a seguito dell'attività di *project review*, risultino non più necessarie al completamento dei progetti per l'adeguamento di alcuni tratti dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Come si può notare le norme predisposte sono, a suo avviso, condivisibili e vanno, in molti casi, nella direzione auspicata dalla Commissione. Ritiene pertanto di anticipare un parere favorevole sul testo del decreto-legge.

Roberta OLJARO (Misto-CI) esprime soddisfazione per la previsione relativa all'istituzione delle Zone Economiche Speciali ma reputa irragionevole limitare tale possibilità alle sole regioni meridionali. L'opportunità di pervenire ad una norma nazionale in materia avrebbe risposto ad una visione strategica della portualità e della logistica del sistema Paese.

Peraltro in questo modo le Autorità di sistema inserite nelle ZES finiscono col

concentrare poteri tali da determinare squilibri con analoghe realtà del centro-nord. Sarebbe quindi necessario estendere, non solo e non tanto le agevolazioni economiche e fiscali, quanto piuttosto le procedure e le semplificazioni amministrative nonché gli incentivi alle *start-up* e alle pratiche più competitive.

Invita quindi il relatore a formulare un'osservazione in tal senso nella sua proposta di parere.

Vincenzo FOLINO (MDP) rileva che il decreto-legge rappresenta un intervento che, seppur contiene spunti positivi volti ad intercettare il forte disagio dei territori del Meridione, si dimostra insufficiente a dare quelle risposte che invece occorre fornire, per un vero rilancio del Sud.

Più nello specifico, il provvedimento, seppur introducendo le Zone Economiche Speciali (ZES) comprendenti almeno un'area portuale, poco contiene in merito alle misure che sarebbero veramente necessarie per il rilancio della politica marittima e della portualità che al contrario potrebbe rappresentare un vero volano per il Sud.

Sul tema tre sono i punti sui quali si doveva fare di più: in primo luogo aumentare la competitività dei porti. A suo avviso occorre adottare un approccio differente, in cui ogni decisione di investimento si inserisca in un quadro organico di fabbisogni e l'individuazione puntuale degli interventi prenda le mosse dall'analisi della domanda e del contesto competitivo. In tal senso, lo sviluppo del sistema portuale e logistico nazionale non può prescindere dalle esigenze del tessuto industriale italiano, dalla sua specializzazione e dal suo grado di integrazione internazionale.

In secondo luogo bisogna migliorare la qualità di progetti e attività delle Autorità di sistema portuale. La riforma delle Autorità di sistema portuale, seppur positiva, è ancora priva di alcuni aspetti che appaiono essenziali, come l'effettiva applicazione del principio della separazione tra attività di gestione del porto e attività economiche di interesse portuale, al fine

di rendere più chiaro il divieto per le Autorità di governo di svolgere operazioni economiche in ambito portuale, anche indirettamente (per il tramite di società partecipate). Allo stesso modo, sia sul Tavolo di partenariato della risorsa mare che sul Tavolo nazionale di coordinamento, si chiede ancora di più che i due organi siano aperti alla partecipazioni delle organizzazioni e delle realtà produttive che vivono il mare.

In terzo luogo occorre migliorare la trasparenza e la concorrenza nell'ambito delle concessioni terminalistiche portuali. Come già ricordato dal Consiglio di Stato, si raccomanda l'adozione di una vera procedura competitiva per l'affidamento e il rinnovo delle concessioni, modellata secondo i moderni e ormai ineludibili principi dell'evidenza pubblica, preceduta da adeguata programmazione e quindi in sintonia strategica con il decreto che riforma anche la *governance* portuale, aprendo così i porti alle opportunità di investimento in una logica non di mera perpetuazione dell'esistente, ma di incentivazione a una maggiore efficienza da parte dei concessionari, con l'incremento delle risorse portuali in vista dell'auspicata ripresa del settore.

Più in generale, nonostante la presenza di disposizioni volte al rafforzamento del sistema infrastrutturale del Meridione, pare opportuno rilevare in questa sede la mancanza di interventi strutturali volti a colmare il *gap* di infrastrutture ferroviarie tra il Nord e il Sud di Italia con il rilancio di progetti specifici sia sulle linee che sull'ammodernamento del parco ferroviario.

Sia pur con questi elementi critici, preannuncia il proprio orientamento positivo sulla proposta di parere favorevole preannunciata dal relatore.

Mario TULLO (PD) condivide le considerazioni svolte dalla collega Oliaro, in quanto coerenti con l'azione del Governo volta a incentivare prioritariamente lo sviluppo delle zone portuali. Si deve ancora una volta rimarcare come l'Italia sia caratterizzata da due realtà economiche

molto diverse e intervenire affinché strategie commerciali di assoluto rilievo, quali ad esempio quelle legate allo sviluppo dei porti di Genova e Trieste nell'ottica della « via della seta » si accompagnino ad un processo di rilancio delle regioni meridionali.

Auspica di poter iniziare una serrata e proficua interlocuzione con il Governo sul tema in occasione dell'imminente adozione del decreto correttivo al provvedimento di riforma della portualità del 2016.

Anna Maria CARLONI (PD), pur giudicando positive le modifiche apportate al Senato sulla disciplina delle ZES che ne hanno ampliato gli ambiti applicativi, ritiene doveroso assicurarne la piena efficacia e la loro rapida applicazione.

Esprime inoltre soddisfazione per le norme volte a disciplinare nel senso auspicato anche dalle associazioni sindacali le ipotesi di passaggio nella gestione del servizio di trasporto pubblico locale, al fine di salvaguardare la stabilità delle posizioni lavorative.

Analogo giudizio positivo formula con riguardo all'intervento sui servizi automobilistici di linea interregionale che viene incontro alle legittime aspettative di alcuni operatori anche di livello internazionale che, pur in una fase di crisi del settore si sono impegnati con ingenti investimenti per il rilancio del servizio.

Michele Pompeo META (PD), nel pregare il collega Garofalo di continuare a presiedere la seduta, dichiara di condividere pienamente le valutazioni espresse dalla collega Carloni sia con riguardo alle disposizioni riferite ai lavoratori del trasporto pubblico locale sia alle norme concernenti i servizi automobilistici di linea interregionale.

In entrambi i casi si pone rimedio a emendamenti frettolosamente discussi e approvati, peraltro non nella Commissione di settore. Crede che sia un segnale importante aver corretto questi errori con l'approvazione al Senato di emenda-

menti parlamentari presentati da deputati della medesima parte politica di quelli che nottetempo avevano causato i suddetti errori, anche sotto la regia del Governo, il cui rappresentante in questa sede è assente, certamente giustificato anche in ragione della necessità della Commissione di riunirsi in tempi rapidi.

Desidera inoltre svolgere un ragionamento più ampio rispetto ai contenuti del provvedimento ma che investe il tema cruciale per lo sviluppo – in particolare del Mezzogiorno – delle infrastrutture, e in particolare, di quelle relative alla rete idrica. I recenti avvenimenti – che non sappiamo se rappresentano una spia di cambiamenti climatici epocali ma che certamente provocano siccità in ampie aree del Sud e della Sicilia – mettono in luce una gravissima crisi nella gestione delle dighe e, più in generale, nelle manutenzioni e negli investimenti necessari per una piena funzionalità della rete distributiva dell'acqua pubblica.

Occorre quindi a suo avviso, eventualmente anche facendone cenno nel parere, intraprendere un'azione di stimolo per una nuova gestione dei servizi idrici e delle imprese a ciò preposte, nel quadro di un più ampio intervento di rilancio infrastrutturale dei porti e delle ferrovie.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, dichiara di aver sempre orientato la sua attività di parlamentare avendo come obiettivo prioritario quello di colmare le lacune infrastrutturali ed economiche che contraddistinguono le regioni del Mezzogiorno.

Non vede tuttavia contraddizioni in questo caso nel condividere la posizione della collega Oliaro circa la necessità di estendere le opportunità fornite dalle ZES a tutto il territorio italiano, come peraltro, a sua memoria, si era impegnato a fare il rappresentante del Governo De Vincenti in occasione della discussione di un ordine del giorno in Assemblea.

Ricorda inoltre che la VIII Commissione, proprio sui temi indicati dal Pre-

sidente Meta sta svolgendo un'approfondita indagine conoscitiva che potrà costituire un proficuo contributo per i lavori parlamentari, al fine di approfondire la gestione del servizio idrico e le possibilità di differenziare l'uso dell'acqua potabile a fini di risparmio.

Giorgio BRANDOLIN (PD), *relatore*, accogliendo gli spunti offerti dal dibattito, formula una proposta di parere con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Anna Maria CARLONI (PD) invita il relatore a precisare nella parte dispositiva che la possibile estensione al territorio nazionale della norma sulle ZES operi solo per il futuro.

Giorgio BRANDOLIN (PD), *relatore*, riformula la proposta di parere nel senso indicato dalla collega Carloni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 21.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 861 del 26 luglio 2017, a pagina 79, seconda colonna, terza riga, e a pagina 80, prima colonna, sesta riga, le parole: « emendamento 11.110 » sono sostituite dalle seguenti « emendamento 11.100 ».

ALLEGATO 1

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2017 recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (C. 4601 Governo, approvato dal Senato);

valutate positivamente le previsioni concernenti l'istituzione e la disciplina delle Zone economiche speciali, nonché le relative norme agevolative degli insediamenti produttivi di cui agli articoli 4 e 5;

evidenziata la reintroduzione ed in rafforzamento di norme dedicate a disciplinare la cosiddetta « clausola sociale » in occasione del trasferimento dal gestore uscente dei servizi di trasporto pubblico locale al subentrante di cui al comma 1 dell'articolo 9-*quater*, e al 9-*quinquies*, sicuramente idonee a superare le legittime preoccupazioni dei lavoratori del settore circa la stabilità dei livelli occupazionali;

preso atto della precisazione secondo cui la possibilità per le imprese di trasporto pubblico di utilizzare agenti accertatori è subordinata alla verifica della possibilità di reimpiegare efficacemente con tali mansioni il personale dipendente dichiarato non idoneo;

giudicata positivamente la previsione dell'articolo 16-*ter* che stanziava risorse per la Piattaforma logistica nazionale digitale, nonché l'ulteriore intervento sul regime dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale di cui all'articolo 16-*quinquies*;

segnalato che l'attuale situazione di emergenza idrica in tutto il Paese ha evidenziato carenze nella gestione degli investimenti e nella manutenzione delle infrastrutture idriche, con particolare riguardo alle dighe, su cui sarebbe auspicabile un forte impegno, anche nei confronti dei soggetti gestori, per programmare adeguati interventi e investimenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione, con riferimento all'articolo 4, comma 4, l'opportunità di non limitare la possibilità di istituire ZES alle sole regioni meno sviluppate e in transizione.

ALLEGATO 2

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2017 recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (C. 4601 Governo, approvato dal Senato)

valutate positivamente le previsioni concernenti l'istituzione e la disciplina delle Zone economiche speciali, nonché le relative norme agevolative degli insediamenti produttivi di cui agli articoli 4 e 5;

evidenziata la reintroduzione ed in rafforzamento di norme dedicate a disciplinare la cosiddetta « clausola sociale » in occasione del trasferimento dal gestore uscente dei servizi di trasporto pubblico locale al subentrante di cui al comma 1 dell'articolo 9-*quater*, e al 9-*quinquies*, sicuramente idonee a superare le legittime preoccupazioni dei lavoratori del settore circa la stabilità dei livelli occupazionali;

preso atto della precisazione secondo cui la possibilità per le imprese di trasporto pubblico di utilizzare agenti accertatori è subordinata alla verifica della

possibilità di reimpiegare efficacemente con tali mansioni il personale dipendente dichiarato non idoneo;

giudicata positivamente la previsione dell'articolo 16-*ter* che stanziava risorse per la Piattaforma logistica nazionale digitale, nonché l'ulteriore intervento sul regime dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale di cui all'articolo 16-*quinquies*;

segnalato che l'attuale situazione di emergenza idrica in tutto il Paese ha evidenziato carenze nella gestione degli investimenti e nella manutenzione delle infrastrutture idriche, con particolare riguardo alle dighe, su cui sarebbe auspicabile un forte impegno, anche nei confronti dei soggetti gestori, per programmare adeguati interventi e investimenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione, con riferimento all'articolo 4, comma 4, l'opportunità di non limitare per il futuro la possibilità di istituire ZES alle sole regioni meno sviluppate e in transizione.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Vice Capo Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, Prof. Giampaolo Parodi, nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno (COM(2017) 142 final)	57
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	57
<i>ERRATA CORRIGE</i>	67

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 27 luglio 2017.

Audizione del Vice Capo Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, Prof. Giampaolo Parodi, nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno (COM(2017) 142 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 luglio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo Epifani.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

C. 4601 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che il disegno di legge di conversione in titolo, approvato ieri dal Senato, è stato trasmesso nella giornata odierna alla Camera dei deputati. Ricorda che il provvedimento è calendarizzato in Assemblea il prossimo lunedì 1° agosto e avverte che le Commissioni in sede consultiva dovranno esprimere il prescritto parere entro domani. Avverte altresì che la X Commissione dovrà esprimere un parere rinforzato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento.

Ludovico VICO (PD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo con

particolare riferimento agli ambiti di competenza della X Commissione.

L'articolo 1, commi 1-15, contempla forme di incentivazione a favore dei giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura, denominata « Resto al Sud », è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza nei termini di legge, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento, che consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento è un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni di cui i primi due di preammortamento. Al finanziamento della misura di cui all'articolo in esame si provvede, ai sensi del comma 16, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, programmazione 2014-2020, per un importo complessivo fino a 1.250 milioni. Il Senato ha aggiunto la possibilità che il termine di trasferimento, in caso di residenza all'estero, decorra entro centoventi giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria. È requisito indispensabile non aver fruito di incentivi pubblici nazionali, rivolti all'autoimprenditorialità, nel triennio antecedente la domanda di finanziamento. Il Senato ha aggiunto altresì il divieto di essere stati titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto legge; inoltre, con l'introduzione di un comma 12-bis, il Senato ha prescritto che al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, pena decadenza, non risulti titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto. Il comma 3 individua, quale amministrazione titolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, come soggetto gestore, l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti – Invitalia, che esaminerà le istanze pervenute, attraverso una piatta-

forma dedicata, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo i tempi necessari per un'unica richiesta di integrazione documentale durante la fase di istruttoria (comma 5). Le istanze di agevolazioni (comma 6) possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse, dai giovani destinatari della misura già costituiti o da costituire, in forma di impresa individuale o società, quest'ultima anche in forma cooperativa; ciò dovrà avvenire al più tardi entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria. Il Senato ha aggiunto la possibilità che il termine di trasferimento, in caso di residenza all'estero, decorra entro centoventi giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria. Ulteriore condizione è che le imprese e le società sono tenute a mantenere, per tutta la durata del finanziamento, la propria sede legale ed operativa nelle regioni individuate al comma 1; i soggetti beneficiari della misura, parimenti, devono mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma 1 per l'intera durata del finanziamento. Le società possono essere costituite anche da soci che non abbiano un'età compresa fra i 18 ed i 35 anni, a condizione che la loro presenza non sia maggiore di un terzo dei componenti e non presentino rapporti di parentela fino al quarto grado con nessuno degli altri soci: questi sono, in ogni caso, esclusi dall'accesso ai finanziamenti (comma 12). Qualora l'istanza, presentata dai richiedenti, abbia ricevuto un giudizio positivo, il comma 7 prevede l'erogazione di un finanziamento nella misura massima di 50 mila euro (soglia elevata dal Senato) per singolo richiedente già costituito o da costituire in forma di impresa individuale o di società; la misura può arrivare fino ad un massimo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti della disciplina unionale degli aiuti *de minimis* – Regolamento (UE) n. 1407/2013 e, su precisazione del Senato, Regolamento (UE) n. 717/2014 – per le domande presentate da più richiedenti che si costituiscono o sono già costituiti in società, ivi comprese le società cooperative. I finanziamenti sono erogati per il 35

per cento a fondo perduto e per il 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni di cui i primi due di preammortamento (comma 8). In virtù delle modifiche apportate al testo dal Senato, si aggiunge la possibilità per i beneficiari di costituirsi in società cooperative: in tal caso, alle citate provvidenze (e fermo restando il rispetto della citata normativa europea, si aggiunge la possibilità di attingere anche alle agevolazioni che l'articolo 17 della legge n. 49 del 1985 conferisce sotto forma di contributi a fondo perduto (erogate alle società finanziarie dalla la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, per la durata di quattro anni (comma 8-bis). Il comma 9 specifica che la quota del prestito a tasso zero beneficia sia di un contributo in conto interessi per tutta la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito, che di una garanzia per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito (precisazione, quest'ultima, apportata dal Senato). A tal fine, con decreto MEF, di concerto con il MiSE, è istituita una sezione specializzata presso il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, a cui è trasferita una quota parte delle risorse stanziare. Con il medesimo decreto, inoltre, sono definite le modalità di accesso alla predetta sezione specializzata del Fondo di Garanzia. Ad essere così finanziate sono, per il comma 10, come risultante dal testo approvato in Senato, le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono escluse dal finanziamento le attività libero-professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa. I finanziamenti per il comma 11 non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse. Le imprese e le società possono aderire al

programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente. Il comma 13 stabilisce che l'erogazione dei finanziamenti è condizionata alla costituzione in una delle figure giuridiche predetta ed al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento in favore del soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attività di impresa. In caso di società, le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura non possono essere riscattate se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di cinque anni da quando versate e sottoscritte. Invitalia è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) per definire le condizioni dei mutui (comma 14); le modalità saranno definite da un decreto, che, ai sensi del comma 15, sarà adottato dal Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Il Senato ha aggiunto la disposizione secondo cui ciascuna Regione di cui al comma 1, nell'ambito delle proprie risorse disponibili, sulla base di una graduatoria regionale, può finanziare gli eventuali progetti imprenditoriali di cui al presente articolo, approvati ma rimasti esclusi dal finanziamento in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili. A tal fine, il comma precisa che le risorse del Fondo da destinare al finanziamento della misura agevolativa sono imputate alla quota del Fondo già destinata alle regioni indicate al comma 1 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte dal CIPE con apposita delibera, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo medesimo in sede di disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il comma 17 stabilisce che all'assegnazione delle risorse del Fondo per lo

Sviluppo e la Coesione 2014-2020 si provvede con apposita delibera del CIPE, nei limiti degli importi indicati dal comma 16, individuando altresì la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto, al contributo in conto interessi, e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia. Le risorse destinate alla concessione dei contributi a fondo perduto e in conto interessi sono accreditate su un conto corrente infruttifero intestato a Invitalia, aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, dedicato all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la cui gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 1041 del 1971. Il comma 17-*bis* stabilisce che sul sito internet di Invitalia sono pubblicati gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per provincia, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto sia come prestito, e degli istituti di credito concedenti. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente, con cadenza minima annuale.

L'articolo 3-*bis*, inserito dal Senato, contiene disposizioni riguardanti il riconoscimento dei Cluster tecnologici nazionali per l'accelerazione e la qualificazione della programmazione nel campo della ricerca e innovazione a favore delle aree del Mezzogiorno. Il comma 1 dispone che i Cluster Tecnologici Nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti facilitatori per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio, costituiti in seguito agli avvisi emanati dal MIUR, riconducibili ai poli di innovazione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, presentano, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o

fondazione, secondo le norme del codice civile, ove già non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro. In base al comma 2, ciascun CTN elabora un Piano di azione triennale, aggiornato annualmente, nel quale descrive le attività che programma di svolgere, anche in chiave strategica, per il raggiungimento delle finalità, gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli aspetti organizzativi, le risorse necessarie, nonché il contesto territoriale degli interventi. All'interno del Piano è inserita un'apposita sezione riferita al Mezzogiorno che, tenendo conto delle vocazioni produttive delle aree del Mezzogiorno, esplicita le azioni per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico in favore delle suddette aree, oltre che le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati, anche di altre Regioni, finalizzate al pieno coinvolgimento degli stessi per la concreta attuazione del Piano. Il Piano è redatto secondo indirizzi definiti con linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito, per la sezione riferita al Mezzogiorno, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto ed aggiornate periodicamente. Secondo il comma 3, entro 60 giorni dal riconoscimento come associazioni riconosciute o fondazioni, i CTN presentano al MIUR il Piano di azione, ai fini della valutazione, da effettuare anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. La sezione riferita al Mezzogiorno costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione. Entro il mese di febbraio di ciascun anno i CTN presentano al MIUR l'aggiornamento annuale del Piano di azione unitamente alla relazione annuale sull'attività svolta e alla rendicontazione amministrativo-contabile, ai fini della valutazione, da effettuare anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Allo scopo di assicurare una adeguata attività di valutazione dei piani di azione, della relazione annuale sull'attività svolta e della rendicontazione amministrativo-contabile, nonché di rendere

più efficace l'attività di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca, il comma 3 in esame innalza dall'1 al 5 per cento l'importo massimo dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca entro il quale è compresa la spesa relativa alla corresponsione di compensi nelle procedure di selezione e di valutazione di tali programmi e progetti successive alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 212 del 2002 (legge n. 268 del 2002), ossia dopo il 26 settembre 2002. A tal fine novella l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 212 del 2002. Il comma 4 prevede che, all'esito dell'approvazione della sezione del Piano riferita al Mezzogiorno, a favore di ciascun CTN può essere disposta una assegnazione annuale di risorse, nella misura massima di un dodicesimo per ciascun CTN, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato per il riparto del FIRST (istituito, nello stato di previsione del MIUR, dall'articolo 1, comma 870, della legge n. 296 del 2006). A tal fine è destinata una quota annuale non superiore al 5 per cento, inclusi gli oneri per le attività di valutazione, delle disponibilità complessive del Fondo. Non possono accedere all'assegnazione annuale di risorse i CTN che non abbiano ottenuto l'approvazione della sezione del Piano riferita al Mezzogiorno. Eventuali somme residue, facenti parte della quota annuale, potranno essere assegnate ad uno o più CTN, in relazione agli esiti della approvazione della relazione annuale sulla attività svolta, superando la quota di finanziamento individuale pari a un dodicesimo. Il comma 5 assegna a ciascun CTN riconosciuto un contributo forfettario di euro 242.500 per consentire l'avvio delle attività previste in capo agli stessi, nonché per la presentazione del Piano di azione. Al relativo onere si provvede, nel limite di 3 milioni di euro per il 2017, a valere sul FIRST. In base al comma 6, con riferimento ai 4 Cluster di cui all'avviso n. 1610 del 3 agosto 2016, i termini di cui ai precedenti commi decor-

rono dalla data di registrazione del decreto di approvazione della graduatoria. I 4 Cluster individuati sono:

tecnologie per il patrimonio culturale;
design, creatività e *Made in Italy*;
economia del mare;
energia.

Il comma 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria e prevede che le assegnazioni annuali di risorse previste dal comma 4 e la concessione del contributo forfettario di cui al comma 5 sono disposti nel rispetto del già citato regolamento (UE) n. 651/2014.

L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame al Senato, disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, di zone economiche speciali caratterizzate dall'attribuzione di benefici, indicati all'articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno. Lo scopo delle Zone Economiche Speciali (ZES) è infatti quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese. Tali imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES e beneficiano di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa. La zona economica speciale è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e comprendente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo (come precisato nel corso dell'esame al Senato) della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Le modalità per l'istitu-

zione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area (inciso introdotto nel corso dell'esame al Senato), i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di beneficio per i soggetti economici ivi operanti o che vi si insedieranno definite all'articolo 5, nonché il coordinamento degli obiettivi di sviluppo (anche tale inciso è stato introdotto nel corso dell'esame al Senato) sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge saranno definite (comma 3). Nel corso dell'esame al Senato è stata poi prevista l'introduzione di un nuovo comma 4-bis, il quale stabilisce che ognuna delle regioni meno sviluppate e in transizione può presentare una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche stabilite dal regolamento europeo. Le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche, possono presentare istanza di istituzione di ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche stabilite dal regolamento. Quanto alla richiesta di istituzione delle singole Zone economiche speciali si prevede che siano le regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a presentare domanda per l'istituzione. La proposta deve essere accompagnata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 3. La regione o le regioni nel caso di ZES interregionali (si tratta di una modifica introdotta dal Senato conseguente alla in-

serimento del nuovo comma 4-bis) formulano la proposta specificando le caratteristiche dell'area identificata. In Italia le regioni meno sviluppate (con PIL pro capite inferiore al 75 per cento della media europea) sono Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Sono regioni in transizione (con PIL pro capite tra il 75 per cento e il 90 per cento della media europea) Sardegna, Abruzzo e Molise. La Zona economica speciale è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Quanto alla gestione dell'area ZES si prevede che essa sia affidata ad un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale (definizione rettificata nel corso dell'esame al Senato), che lo presiede, da un rappresentante della regione o delle regioni, nel caso di ZES interregionale (inciso inserito nel corso dell'esame al Senato conseguentemente alla introduzione del nuovo comma 4-bis), da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sotto il profilo dell'amministrazione della Zona si prevede che ai membri del Comitato non spetti alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione e che il Comitato di indirizzo si avvalga del Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale (rettifica introdotta dal Senato) per l'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali. Lo stesso segretario generale può anche stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari. Si prevede infine che agli oneri di funzionamento del Comitato si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Comitato ha il compito di assicurare gli strumenti che garantiscano la piena operatività delle

aziende presenti nella ZES; l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES e l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi. Secondo una modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato è attribuita al Comitato anche il compito di promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali.

L'articolo 5 disciplina i benefici fiscali e le altre agevolazioni che sono riconosciute alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale – ZES. In particolare, le imprese che effettuano investimenti all'interno delle ZES possono utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre l'agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020. Le agevolazioni sono revocate se le imprese non mantengono la loro attività nella ZES per almeno sette anni (termine elevato dalla Commissione in sede referente rispetto ai cinque anni originari) dopo il completamento dell'investimento.

L'articolo 6 è finalizzato a semplificare ed accelerare le procedure adottate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo: ne discende un più agevole rimborso delle spese effettivamente sostenute, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate dalle Amministrazioni titolari degli interventi, nonché l'applicazione della conferenza di servizi simultanea. Il comma 1 si propone di semplificare la procedura per il rimborso delle spese effettivamente sostenute, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo, dalle Amministrazioni titolari degli interventi. La procedura prevede il pagamento del 50 per cento del costo realizzato all'atto del ricevimento della richiesta stessa, corredata dell'autocertificazione del rappresentante legale dell'Amministrazione richiedente, attestante il costo effettivo dell'intervento e la regolarità delle

spese. Il pagamento del restante 50 per cento del costo realizzato avviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, previa attestazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale della coerenza dell'importo con i dati relativi all'avanzamento della spesa inseriti e validati nella Banca Dati Unitaria (BDU) degli interventi della politica regionale. Il comma 2 persegue l'obiettivo di assicurare, nell'attuazione dei Patti per lo sviluppo, lo snellimento dei procedimenti di decisione sugli interventi contenuti nei Patti stessi, prevedendo, da una parte, il ricorso alla Conferenza di servizi simultanea, a cui partecipa, in base a quanto previsto dalla legge sul procedimento amministrativo, un unico rappresentante per ciascun livello di governo e, dall'altra, l'individuazione, per ciascun intervento finanziato, dell'Amministrazione che deve gestire la Conferenza di servizi e assumere la decisione finale in ordine alla realizzazione dell'intervento stesso.

L'articolo 8, al comma 1, prevede l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, anche in assenza dei requisiti dimensionali previsti dall'articolo 1, comma 1 dello stesso decreto, per le società cessionarie di complessi aziendali acquisiti da società sottoposte ad amministrazione straordinaria ai sensi del predetto decreto-legge n. 347 del 2003, ferma restando la sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza. La deroga è prevista nel caso in cui le predette società siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione o di dichiarazione, da parte della società cedente, di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti. Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1-ter del decreto-legge n. 347 del 2003, disponendo che esso si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono

le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA. Le misure di cui alla norma in commento si applicano, anche su istanza del commissario straordinario della società cedente, nei confronti delle società alle quali siano stati ceduti complessi aziendali, facenti capo a società sottoposte ad amministrazione straordinaria, nei casi in cui le stesse si rendano gravemente inadempienti rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte all'atto della cessione. Ciò nei casi in cui tali società siano destinatarie di:

domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione;

dichiarazione, da parte della società cedente, di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti.

Il comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1-*ter* del decreto-legge n. 347/2003, il quale sancisce la prededucibilità ai sensi della legge fallimentare (articolo 111 R.D. n. 267 del 1942) dei crediti vantati da piccole e medie imprese nei confronti delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi del decreto-legge n. 207 del 2012 (cosiddetto decreto-legge ILVA) in amministrazione straordinaria, anteriori all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria stessa, relativi a prestazioni necessarie per il risanamento ambientale, la sicurezza e la continuità dell'attività produttiva. Il comma 1-*bis* dispone che il citato articolo 3, comma 1-*ter* si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili di cui all'articolo 111 della legge fallimentare, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA. Il comma 1-*ter*, dell'articolo 8 introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulle garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di remunerazione della capacità di cui all'articolo 1, comma

2, del decreto-legislativo n. 379 del 2003, in qualunque forma prestate: esse non potranno essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli soggetti partecipanti ovvero del Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto cui potrà essere affidata la gestione delle garanzie stesse, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Durante il periodo di partecipazione al mercato della capacità e per l'intera durata degli impegni contrattuali – inoltre – non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria.

L'articolo 13 contiene, al comma 1, disposizioni volte ad attuare le misure previste dall'articolo 1 comma 6-*undecies* del decreto-legge n. 191 del 2015, il quale interviene sulla destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del Gruppo per fatti anteriori al suo commissariamento. Il comma 1 in esame prevede che – qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni (emesse a valere sulle somme già oggetto di sequestro nell'ambito dei suddetti procedimenti penali) – ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle medesime obbligazioni per le finalità di risanamento e bonifica ambientale, il finanziamento statale concesso ad ILVA è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni. Il comma 1-*bis*, introdotto al Senato, apporta modifiche al citato articolo 1 comma 6-*undecies* del decreto-legge n. 191 del 2015, al fine di specificare le modalità operative attraverso le quali, a seguito dell'integrale restituzione del finanziamento statale, le residue risorse potranno essere utilizzate per le ulteriori finalità già previste a legislazione vigente. Il comma 1-*ter*, anch'esso introdotto al

Senato fornisce, in proposito, un chiarimento sulle modalità di destinazione delle risorse alla attuazione e realizzazione del Piano ambientale. In particolare, l'articolo 13, comma 1, dispone, ai fini dell'attuazione delle misure previste nel sopra citato articolo 1, comma 6-*undecies* del decreto-legge n. 191 del 2015, che – qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni (emesse a valere sulle somme già oggetto di sequestro nell'ambito dei procedimenti penali nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA per fatti anteriori al suo commissariamento) – ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle medesime obbligazioni per le finalità di risanamento e bonifica ambientale di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 1 del 2015, il finanziamento statale concesso ad ILVA (ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 191 del 2015) è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni. I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni sono dunque estinti fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi sostenuti, a valere sul patrimonio destinato dell'emittente costituito ai sensi del citato articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015, per l'attuazione e la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica ambientale, compresi gli interventi già autorizzati a valere sui finanziamenti statali concessi. Nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto il comma 1-*bis* il quale novella il già citato comma 6-*undecies*, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 per specificare le modalità operative attraverso le quali, a seguito della restituzione del finanziamento statale, le residue risorse possono essere utilizzate per le ulteriori finalità già previste dalla norma: risanamento e bonifica ambientale e, in via subordinata, riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati. In particolare, con la novella in esame, si chiarisce che la destinazione delle somme oggetto di confisca alla realizzazione degli interventi sopra indicati avviene mediante la sottoscrizione

di obbligazioni emesse dall'organo commissariale di ILVA (a valere sulle somme confiscate), ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 1 del 2015. Sempre in virtù della novella, i crediti derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono estinti con le modalità indicate al comma 1, dunque, fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi sostenuti per le sopra indicate attività. Il comma 1-*bis*, chiarisce altresì che gli interventi di risanamento e bonifica ambientale riguardano i siti produttivi facenti capo ad ILVA. Quanto alla destinazione delle risorse agli interventi di risanamento e bonifica ambientale, e, per la parte residua, ad interventi di tutela della sicurezza e della salute, il comma 1-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, specifica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 1 del 2015, che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate al piano delle misure ed attività di tutela aziendale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria nei limiti di quanto eccedente gli investimenti ambientali previsti nell'ambito dell'offerta vincolante definitiva dell'aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali. Per la restante parte, la destinazione sarà indirizzata alle ulteriori finalità previste dal medesimo articolo 3, comma 1 per le società del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria.

L'articolo 13-*bis* è stato inserito dal Senato per conferire certezza ai termini di versamento alla curatela fallimentare della società Bagnoli Futura Spa, in liquidazione. Il comma 1 attiene al versamento dell'importo del valore determinato dall'Agenzia del demanio della proprietà degli immobili e delle aree del sito di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio, la cui proprietà è trasferita *ex lege* al Soggetto Attuatore, disciplinando anche le forme, modalità e i termini di eventuali contestazioni in sede giurisdizionale della stima effettuata dalla predetta Agenzia. Contestualmente, si è previsto che il Soggetto attuatore possa acquisire la necessaria provvista finanziaria per il versa-

mento dell'importo determinato dall'Agenzia del Demanio mediante l'emissione, su mercati regolamentati, di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni non condizionando il versamento dell'importo del valore della proprietà dei predetti immobili e aree alla curatela fallimentare alla predetta emissione.

L'articolo 14, come modificato, proroga dal 30 giugno 2018 al 30 settembre 2018 il termine temporale per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale cosiddetto del super ammortamento. Si ricorda che l'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha introdotto un beneficio per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico per agevolare la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0, riconoscendo per tali investimenti una maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento. Il comma 1 proroga dal 30 giugno 2018 al 30 settembre 2018, con riferimento agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A della legge n. 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, il termine temporale per l'effettuazione dei medesimi investimenti, ai fini del beneficio fiscale cosiddetto del super-ammortamento. Resta immutato il termine del 31 dicembre 2017 per il rispetto delle condizioni costituite dall'accettazione del relativo ordine da parte del venditore e dell'esecuzione del pagamento di acconti, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Come si è detto, la vigente normativa dei cd. « super-ammortamenti » dei beni strumentali nuovi ha infatti una valenza temporale limitata agli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal fornitore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Con il presente articolo si dispone, quindi, al fine di consentire la concreta possibilità di

fruizione della misura agevolativa di cui trattasi ed in considerazione della particolare complessità riguardante la realizzazione dei beni in questione con conseguente allungamento dei tempi necessari per la consegna degli stessi, la proroga del termine entro il quale tali investimenti devono essere effettuati. Il suddetto termine, pertanto, viene prorogato dal 30 giugno 2018, inizialmente previsto con il rinvio al comma 8 dello stesso articolo 1, al 31 luglio 2018, lasciando ferma la condizione che gli investimenti in oggetto si riferiscano a ordini accettati dal venditore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento. La relazione tecnica riferisce che la proroga di un mese, in luogo di quella vigente, si ritiene determini un ulteriore incremento di circa il 3 per cento della quota di investimenti rispetto alla percentuale di incremento che era stata indicata nella relazione originaria. Il comma 2 dell'articolo 14 incrementa 4 milioni di euro per l'anno 2024 e 18 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Il comma 3 stabilisce la copertura finanziaria degli oneri dei comuni 1 e 2, valutati in 45 milioni di euro per l'anno 2019, in 72 milioni di euro per l'anno 2020, in 51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, e in 2 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per l'anno 2025.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere favorevole.

Luigi TARANTO (PD) ritiene opportuno prevedere nelle premesse della proposta di parere un riferimento al monitoraggio dell'impatto delle misure del « Piano Industria 4.0 » con particolare riferimento all'area territoriale del Mezzogiorno, anche alla luce delle recenti analisi della Svimez che hanno evidenziato che il Piano potrà generare una crescita aggiuntiva al Centro-

Nord pari a quasi lo 0,2 per cento del PIL, mentre nelle aree meridionali l'effetto sarà meno consistente, pari a circa lo 0,03 per cento del PIL. Ritiene altresì opportuno prevedere un analogo monitoraggio delle in materia di autoimprenditorialità giovanile.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, svolge due ordini di considerazioni in relazione all'impatto del Piano Industria 4.0. La prima riguarda il rapporto tra gli investimenti e il sistema manifatturiero da cui provengono i prodotti o i servizi che sono incentivati. Ritiene evidente che i maggiori vantaggi sono destinati alle regioni più avanzate del Paese, evidenziando che la grande dinamica di aumento del PIL, ad esempio, in Emilia-Romagna è anche funzione degli investimenti sollecitati dal Piano Industria 4.0 che ricadono per circa 2/3 sulle imprese italiane. La seconda considerazione è relativa al rapporto tra le risorse disponibili rispetto alla realtà del Paese, in cui risultano penalizzate le regioni economicamente più svantaggiate.

Gianluca BENAMATI (PD), con riferimento alla proposta del collega Taranto di inserire nella proposta di parere una premessa relativa all'impatto delle misure previste dal Piano Industria 4.0, sottolinea l'opportunità di prevedere tale valutazione nell'ambito di un ragionamento più complessivo sul « tiraggio » del Piano con riferimento a tutto il territorio nazionale. Sottolinea che le misure relative al Piano Industria 4.0 sono volte non solo al rinnovo del parco macchine delle aziende, ma all'introduzione di diversi modelli di digi-

talizzazione della produzione. Osserva che l'Italia ha fatto un lavoro eccezionale, introducendo in un solo anno sistemi di incentivazione del modello Industria 4.0 che in altri Paesi europei hanno richiesto tempi ben più lunghi. Osserva tuttavia che questa accelerazione rischia di cadere su un terreno non fertilizzato. Ritiene importante avere cognizione precisa dell'impatto delle risorse impegnate in vista della prossima legge di stabilità, in modo tale che si possano allocare in maniera ottimale le risorse destinate a tali finalità.

Marco DA VILLA (M5S), pur giudicando interessanti le considerazioni svolte dai colleghi che lo hanno preceduto, ritiene si tratti di un mero esercizio di stile dal momento che il provvedimento in esame, approvato in prima lettura dal Senato, è di fatto « blindato » e sarà approvato con ogni probabilità a seguito della posizione della questione di fiducia.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 861 del 26 luglio 2017, a pagina 97, seconda colonna, diciannovesima riga, le parole: « e Benamati 1.30 » sono soppresse. Dopo la trentottesima riga, seconda colonna, aggiungere il seguente periodo: « Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio emendamento 1.44 ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 27 luglio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
11.55 alle 12.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 69

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 27 luglio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12 alle 12.05.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 70

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 19.

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

C. 4601, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Prima di cedere la parola alla relatrice per l'illustrazione del provvedimento in titolo, ricorda che la Commissione, stante la calendarizzazione di esso in Aula nella giornata di lunedì, è chiamata a concludere l'esame di competenza nella giornata di domani.

Laura VENITTELLI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, recante disposizioni urgenti per la crescita nel Mezzogiorno, già approvato dal Senato.

Rileva come si tratti di un provvedimento che prevede misure in materia di agricoltura, industria e pesca in favore delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Richiama in particolare l'attenzione sull'articolo 4, che prevede le procedure per l'istituzione di zone economiche speciali.

Osserva come il settore primario risulti particolarmente interessato dal provvedimento, considerate le numerose disposizioni al riguardo, alcune già contenute nel decreto-legge iniziale, altre inserite durante l'esame presso il Senato.

L'articolo 1 – come risultante dagli emendamenti accolti dal Senato – contempla forme di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura, denominata « Resto al Sud », è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per

cento in un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni di cui i primi due di preammortamento. Durante l'esame presso il Senato è stata approvata una norma (comma 8-ter) che chiarisce, intervenendo sull'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che le cooperative che svolgono anche solo attività connesse sono da considerarsi imprenditori agricoli ove ci sia l'utilizzo prevalente di prodotti dei soci od il conferimento prevalente ai soci di beni e servizi. In base, poi, ad un ulteriore emendamento (comma 10) approvato è stata estesa la misura in esame anche ai settori della pesca ed all'acquacoltura, prevedendone il finanziamento delle attività imprenditoriali relative alla produzione di beni.

L'articolo 2, modificato al Senato, mira a favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno, estendendo la misura « Resto al Sud » alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). In aggiunta, quindi, a quanto già previsto a legislazione vigente in ordine alla possibilità di richiedere mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile viene previsto che agli imprenditori agricoli che hanno la sede dell'azienda agricola nelle regioni meridionali possono essere concessi un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile, nonché mutui agevolati a tasso zero di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile. Il comma 2, come già detto, individua le risorse per l'intervento previsto mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e la sua ripartizione annuale in quote di 5 milioni di euro nel 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. Il comma precisa, inoltre, il capitolo di assegnazione delle risorse nel bilancio del

Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Il comma 3, infine, aggiunge un comma 2-bis all'articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, disponendo che le attività di competenza dei consorzi agrari possono essere svolte anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Il Senato ha introdotto la previsione secondo cui le attività esercitate dalle predette società, a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione, sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità mutualistiche dei consorzi.

Sottolinea l'approvazione, da parte del Senato, di un articolo aggiuntivo (articolo 2-bis) che stanziava 200 mila euro per il 2017 per fronteggiare i danni causati a talune colture – carrubi nella regione Siciliana – dal coleottero *Xylosandrus compactus*, al settore olivicolo-oleario dal batterio della *Xylella Fastidiosa* e al settore vitivinicolo dalla diffusione della *Botrytis Cinerea*. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, è chiamato a stabilire le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse in esame, ai cui oneri per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

L'articolo 3, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, detta disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono. A tal fine, viene definita in via sperimentale una procedura finalizzata all'assegnazione dei terreni in esame, così articolata: entro sei mesi, termine che è stato raddoppiato dal Senato rispetto a quello originariamente previsto, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione,

i comuni provvedono a una ricognizione dei terreni e delle aree di cui sono titolari che rientrano nelle seguenti categorie: terreni agricoli sui quali non è esercitata l'attività agricola da almeno 10 anni; terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui si sono sviluppate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione dei boschi, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni; le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo (e il Senato vi ha aggiunto le relative unità immobiliari), che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni (e il Senato ha aggiunto il requisito alternativo secondo cui può trattarsi anche delle suddette tipologie di aree e relative unità immobiliari sulle quali non risultino più operative aziende o società da almeno 15 anni). I comuni pubblicano, quindi, sul proprio sito istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione (come risultante dalla modifica introdotta dal Senato, secondo cui tale adempimento ha luogo entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la ricognizione) e danno gli stessi in concessione, previa presentazione di un bando, per un periodo non superiore a nove anni, a soggetti con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni che presentino un progetto per la valorizzazione del bene. Priorità viene assegnata ai progetti di riuso di immobili dismessi che escludano ulteriore consumo di suolo non edificato e ai progetti con elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica (come risultante da una modifica introdotta dal Senato, che ha specificato che ci si riferisce ai terreni di cui alle prime due tipologie, per i quali sono ammessi a valutazione anche i progetti che prevedano i cambi di destinazione d'uso o consumo di suolo non edificato, purché siano conformi alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici). Entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria viene assegnato il bene, consentendo al beneficiario l'immissione nel possesso con l'obbligo di eseguire le attività indicate nel progetto presentato. Il testo specifica che deve trattarsi di attività agricola, artigianale, com-

merciale e turistico-recettiva. Nel caso di terreni e aree appartenenti a privati rientranti nelle categorie prima indicate, i richiedenti devono presentare una manifestazione di interesse, indicando i dati di identificazione del fondo e del proprietario, eventuali diritti di terzi o trascrizioni sui beni in oggetto; il Senato ha aggiunto per i richiedenti l'onere di dichiarare la conformità alle norme in materia urbanistica per le aree edificate indicate. Il Comune pubblica in una apposita sezione il progetto ricevuto ed informa il proprietario dell'interesse manifestato, proponendogli una proposta irrevocabile di contratto di affitto. In caso di assenso, il Comune dà il via libera all'esecuzione del progetto che non deve oltrepassare la durata del contratto di affitto. Il Senato ha aggiunto che la mancata presentazione del consenso dell'avente diritto, nei modi e nelle forme previste, determina la nullità del progetto e del contratto di affitto. Il beneficiario ha il divieto assoluto di cedere a terzi in tutto o in parte il terreno o l'azienda costituita per l'esecuzione del progetto presentato. A tal fine, è consentita la costituzione di società agricole e di società artigiane nelle quali l'assegnatario ha la maggioranza del capitale e il potere di amministrare la società, nonché di società familiari. Il contratto di affitto è trascritto nei registri immobiliari; la trascrizione interrompe l'usucapione. Il comma 13 prevede che, nel caso in cui l'assegnazione o il progetto riguardi l'esecuzione – sui beni di cui sopra – di attività terziarie di carattere *non profit* o artigianali (il Senato ha incluso anche le attività turistico-ricettive), il comune è tenuto ad adottare le connesse modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti entro un termine (180 giorni dall'assegnazione del bene) nelle more del quale possono essere iniziate le attività di trasformazione, effettuata la consegna del bene. Il beneficiario deve corrispondere al comune un canone d'uso indicizzato, determinato sulla base di un'apposita perizia tecnica di stima, in caso di proprietà dei privati, il canone è versato al proprietario. Qualora il proprietario, nei cinque anni

successivi alla scadenza del periodo contrattuale, voglia trasferire il bene a titolo oneroso, è tenuto a notificare la proposta all'assegnatario, il quale vanta un diritto di prelazione sul bene. In caso di mancata notifica o di trasferimento del bene ad un prezzo inferiore a quello indicato nella notifica, l'assegnatario ha diritto a riscattare il bene dall'acquirente e dai successivi aventi causa. Ai rapporti tra privati si applicano le norme relative al contratto di affitto. Comunque, la difformità tra quanto realizzato e quanto progettato costituisce causa di risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni privati, fermo restando il potere di revoca degli eventuali atti adottati. I Comuni sono obbligati a trasmettere alle regioni l'elenco dei beni censiti ed assegnati (il Senato ha precisato che la trasmissione avviene entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, stabilito, come visto, in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) anche ai fini dell'inserimento nella Banca delle terre agricole. Coloro che intendono realizzare attività artigianali, commerciali e turistico-ricettive possono usufruire dell'incentivo denominato « Resto al Sud » di cui all'articolo 1 del decreto in esame, e coloro che intendono realizzare attività agricole possono utilizzare le misure di incentivo previste dall'articolo 2 del medesimo.

Ricorda, infine, come il Senato abbia introdotto due commi aggiuntivi dopo il comma 17.

In primo luogo (comma 17-*bis*) è stato previsto che le imprese agricole che hanno subito danni a causa della eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 possono accedere agli interventi del Fondo di solidarietà autorizzati dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8 e nell'ambito delle risorse stanziare con tale provvedimento pari a 15 milioni di euro per il 2017 (di cui sono risultate beneficiarie le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che

hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle neviccate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017). Qualora le agevolazioni richieste eccedano le risorse stanziare dal comma 6 del medesimo articolo 15 del decreto-legge n. 8 del 2017, si provvede mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tali finalità sono rimesse in termine le regioni interessate, consentendo loro di esercitare il potere di proposta della declaratoria della eccezionalità dell'evento, ivi prevista, entro il 31 dicembre 2017.

Il secondo comma aggiuntivo introdotto dal Senato (17-*ter*), attiene agli atti di disposizione intervenuti in data anteriore al 6 settembre 1985, aventi ad oggetto terreni gravati da uso civico, adottati in assenza del rispetto delle disposizioni in materia di alienazione di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, riguardante il « riordinamento degli usi civici nel Regno ». Secondo la novella in esame, tali atti sono da considerarsi validi ed efficaci, ove siano stati destinati al perseguimento dell'interesse generale di sviluppo economico della Sardegna, con inclusione nei piani territoriali di sviluppo industriale, approvati in attuazione del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Gli stessi terreni – prosegue la novella introdotta dal Senato – sono sottratti dal regime dei terreni ad uso civico, con decorrenza dalla data di approvazione dei piani o loro atti di variante, adottati ai sensi delle citate disposizioni o in attuazione della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (recante « Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno »). Restano

ferme le disposizioni vigenti che prevedono il pagamento di canoni o altre prestazioni pecuniarie.

L'articolo 9-*sexies*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca misure volte a rafforzare gli interventi per il contrasto del fenomeno degli incendi boschivi dolosi impedendo lo sfruttamento successivo dei terreni incendiati. Più nel dettaglio il comma 1, modificando il comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 353 del 2000, prevede che i contratti costituenti diritti reali di godimento, o i contratti di affitto e di locazione di aree e immobili situati nelle zone incendiate, stipulati nei due anni successivi al rogo, siano trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. Il comma 2, inserisce, poi, un ulteriore comma nell'articolo 10 della legge n. 353, il quale esclude l'applicazione della disposizione che prevede l'impossibilità per 15 anni di dare una diversa destinazione ai terreni interessati da incendi, qualora il proprietario del fondo sia stato vittima del reato, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei reati di cui agli articoli 423-*bis* (incendio boschivo) e 424 (danneggiamento seguito da incendio) c.p. e a condizione che la richiesta estorsiva sia stata riferita all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria dalla vittima.

All'articolo 10 è stato approvato un emendamento che aggiunge un comma 1-*bis* con il quale vengono stanziate ulteriori risorse, pari a 7 milioni di euro, per indennizzi legati al fermo pesca non obbligatorio. In particolare, si interviene sulla legge n. 232 del 2016 – legge di bilancio 2017, che, all'articolo 1, comma 346, prevede un sostegno al reddito nel periodo di arresto obbligatorio della pesca in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese di pesca, mediante la corresponsione di un'indennità giornaliera onnicomprensiva di 30 euro, con uno stanziamento complessivo di 11 milioni di euro per la sola annualità 2017. L'emenda-

mento aggiunge un ulteriore periodo al comma 346 prevedendo che: « per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di euro per il medesimo anno, a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a 40 giorni in corso d'anno ».

Sempre in tema di pesca, è stato approvato un articolo aggiuntivo, il 16-*decies*, che prevede che le tonnare fisse siano incluse dal 2018 nelle quote aggiuntive di riparto rispetto alle altre modalità di pesca che, in Italia, riguardano il tonno rosso.

Il comma 1 attiene alle tonnare fisse elencate all'allegato C del decreto 17 aprile 2015, in cui il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali aveva ripartito le quote di tonno rosso per il triennio 2015-2017, assegnando, per l'anno in corso, il 74,451 per cento al sistema della circuizione (2.460,23 tonnellate), il 13,595 per cento ai palangari (449,25 tonnellate), l'8,465 per cento alle tonnare fisse (279,73 tonnellate), lo 0,454 per cento alla pesca sportiva/ricreativa (15,00 tonnellate) e il 3,035 per cento alla quota non divisa (100,29 tonnellate).

Il suddetto elenco di cui all'allegato C include le seguenti 6 tonnare fisse autorizzate dall'articolo 5 del predetto decreto ministeriale 17 aprile 2015 ad esercitare la campagna di pesca 2015 del tonno rosso: « Isola Piana » a Carloforte (Carbonia-Iglesias); « Capo Altano » e « Porto Paglia » a Portoscuso (Carbonia-Iglesias), rientranti nella parte *a*) del predetto allegato e « Favignana » nella località omonima (Trapani), « Cala Vinagra » a Carloforte (Carbonia-Iglesias) e « Camogli » nella località omonima (Genova), rientranti nella parte *b*) dell'allegato stesso. Le medesime tonnare sono state, con successivi decreti ministeriali, autorizzate alle campagne di pesca del tonno rosso sia nel 2016 (decreto ministeriale 14 marzo 2016, n. 4958), sia nel 2017 (decreto ministeriale 7 aprile 2017, n. 8447). Precisa che la disposizione

in oggetto si limita ad incrementare il numero delle tonnellate che possono accedere all'assegnazione della quota e non ad incrementare la quota stessa.

L'articolo 14, come modificato, proroga dal 30 giugno 2018 al 30 settembre 2018 il termine temporale per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale cosiddetto del super ammortamento. Ricordo, in proposito che l'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha introdotto un beneficio per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico per agevolare la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0, riconoscendo per tali investimenti una maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento. Tra di essi vi rientrano anche investimenti riguardanti macchinari agricoli. Resta immutato il termine del 31 dicembre 2017 per il rispetto delle condizioni costituite dall'accettazione del relativo ordine da parte del venditore e dell'esecuzione del pagamento di acconti, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Si riserva conclusivamente di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) richiama l'attenzione della Commissione su alcuni aspetti specifici. In primo luogo, chiede chiarimenti su quanto riferito da alcuni

organi di stampa, secondo i quali, in virtù delle disposizioni contenute nel provvedimento, l'accesso al fermo pesca sarebbe esteso anche al caso di fermo per motivi accidentali.

Rileva, inoltre, come l'estensione, alle imprese che abbiano subito danni a causa della siccità, degli interventi del Fondo di solidarietà, se non accompagnata da ulteriori stanziamenti, rischi, a causa dell'esiguità delle risorse, di rendere gli interventi di tale Fondo inefficaci.

Quanto all'attività di ricognizione da parte dei Comuni dei terreni e delle aree in stato di abbandono, osserva come essa rischi di produrre sovrapposizioni con iniziative già assunte da altri soggetti, come, ad esempio, la Banca della terra, istituita dalla regione Puglia. Riterrebbe preferibile l'istituzione di una banca dati unificata.

Preannuncia, infine, la presentazione, da parte del proprio Gruppo, di un emendamento soppressivo delle disposizioni in materia di consorzi agrari, e stigmatizza il fatto che da parte della maggioranza non si sia ritenuto di accogliere la richiesta, da tempo avanzata dal M5S, di audizione del Commissario della Federconsorzi.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani mattina alle 8.45.

La seduta termina alle 19.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO MAFIA E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	76
COMITATO VITTIME DI MAFIA, TESTIMONI DI GIUSTIZIA E COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	76

COMITATO MAFIA E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Giovedì 27 luglio 2017.

Il Comitato mafia e manifestazioni sportive si è riunito dalle ore 9.20 alle ore 12.45.

COMITATO VITTIME DI MAFIA, TESTIMONI DI GIUSTIZIA E COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Giovedì 27 luglio 2017.

Il Comitato Vittime di mafia, testimoni di giustizia e collaboratori di giustizia si è riunito dalle ore 14 alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	77
Audizione della responsabile della Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Gianna Barbieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	77
Comunicazioni del Presidente	78

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Giovedì 27 luglio 2017. — Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione della responsabile della Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e

la statistica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Gianna Barbieri.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione della responsabile della Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Gianna Barbieri, accompagnata dal dott. Paolo De Santis e dal dott. Rosario Riccio, dirigenti, rispettivamente, dell'ufficio III e dell'ufficio IV della stessa Direzione generale, che ringrazia della presenza.

Gianna BARBIERI, *responsabile della Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, illustra l'esperienza del MIUR in relazione alle questioni precedentemente segnalate dalla

Commissione riguardo all'attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Federico D'INCÀ (M5S), Mara MUCCI (MISTO - CI), e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Gianna BARBIERI, *responsabile della Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, Paolo DE SANTIS, *dirigente dell'ufficio III della Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, e Rosario RICCIO, *dirigente dell'ufficio IV della Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Paolo COPPOLA, *presidente*, comunica che, a seguito delle scorse sedute, la Commissione ha ricevuto documentazione dal MIBACT che, d'accordo con gli autori, ritiene di includere nella categoria degli atti liberi e di pubblicare quindi come di consueto sul sito *web* della Commissione. Lo stesso avverrà per la documentazione ricevuta in data odierna dal MIUR.

La Commissione prende atto.

Paolo COPPOLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Paolo COPPOLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta di comunicazioni.

La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del settore dell'emittenza locale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali (Atto n. 429)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà (Atto n. 430).	
Rappresentanti dell'Alleanza contro la povertà	4
Rappresentanti di associazioni sindacali, enti e organizzazioni competenti nel settore ed esperti della materia	4
Rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)	4

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
---	---

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2017 – Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	6
---	---

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	9
---	---

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	26
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	42
ALLEGATO (Parere approvato)	47
ERRATA CORRIGE	46

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	48
DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	48
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)	55
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	56
ERRATA CORRIGE	54

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Vice Capo Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, Prof. Giampaolo Parodi, nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno (COM(2017) 142 final)	57
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	57
ERRATA CORRIGE	67

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
---	----

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
---	----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	70
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO MAFIA E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	76
COMITATO VITTIME DI MAFIA, TESTIMONI DI GIUSTIZIA E COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	76

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	77
Audizione della responsabile della Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Gianna Barbieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	77
Comunicazioni del Presidente	78

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0008820